Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 ottobre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Lazio

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 173ª seduta pubblica per mercoledì 22 ottobre 1980, alle ore 18,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. Comunicazioni del Presidente del Senato e consegna da parte del Governo delle dichiarazioni programmatiche.

II. Discussione del disegno di legge:

Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301 e 30 agosto 1980, n. 503 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* BERLANDA (1146).

(9691)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. **656**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 287 si inseriscono, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, le norme relative all'ordinamento degli studi delle scuole di specializzazione in tossicologia ed in endocrinologia sperimentale che si istituiscono presso la facoltà di farmacia.

Scuola di specializzazione in tossicologia

Art. 288 - *Durata*. — La scuola rilascia il diploma di specializzazione in tossicologia al termine del corso di studi di durata triennale.

Durante il terzo anno di corso la scuola prevede lo svolgimento di una tesi sperimentale.

Art. 289 - *Iscritti*. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, scienza delle preparazioni alimentari, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze della produzione animale.

Art. 290 - *Insegnamenti*. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

biologia molecolare;
biologia e farmacologia cellulare;
immunologia e immunochimica;

biometria e statistica;
microbiologia ed igiene;
farmacologia e farmacognosia I;
tossicologia sperimentale I;
anatomia e istopatologia degli stati tossici;
cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi I.

2° *Anno*:

metodiche analitiche chimico-fisiche;
disegno degli esperimenti;
epidemiologia;
farmacologia e farmacognosia II;
cinetica e metabolismo in tossicologia;
patologia comparata;
cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi II;
tossicologia sperimentale II;
tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione.

3° *Anno*:

tossicologia sperimentale III;
tossicologia nutrizionale;
tossicologia da abuso di farmaci;
legislazione;
organizzazione di laboratori e centri di tossicologia.

Art. 291 - *Organi*. — La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Milano presso i propri laboratori. I corsi teorici e pratici sono integrati da conferenze, seminari e dimostrazioni svolte con la collaborazione di studiosi e esperti. Il consiglio direttivo della scuola è formato dai titolari delle cattedre di farmacologia e farmacognosia, chimica farmaceutica, saggi e dosaggi farmacologici, tossicologia e complementi di chimica tossicologica.

La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo eletto nel proprio seno dal consiglio direttivo per la durata di tre anni. Il direttore della scuola è nominato dal rettore. Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di decadenza il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.

Art. 292 - *Incarichi*. — Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 293 - *Tasse*. — Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia.

I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.

Art. 294 - *Ammissione e frequenza*. — Il numero massimo di iscritti alla scuola è di venti per ogni anno di corso.

L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli per esami.

La frequenza è obbligatoria sia per i corsi, sia per i laboratori.

Art. 295 - *Finanziamenti*. — La scuola è finanziata con le quote di iscrizione ed attraverso contributi, lasciti e donazioni di enti e di privati.

Scuola di specializzazione in endocrinologia sperimentale

Art. 296. — La scuola di specializzazione in endocrinologia sperimentale ha l'intento di assicurare a laureati in diverse discipline biologiche la possibilità di perfezionarsi nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività in numerosi ambienti di ricerca e di lavoro che richiedono competenze specifiche in campo endocrinologico.

Art. 297. — La scuola rilascia il diploma di specializzazione in endocrinologia sperimentale al termine del corso di studi che ha la durata triennale.

Art. 298. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale, in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze delle preparazioni alimentari, in chimica e in medicina e chirurgia.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento dell'esame di fisiologia generale e fisiologia della nutrizione animale e di fisiologia umana, ove uno di questi non sia stato superato nel corso degli studi universitari.

Art. 299. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

embriologia, anatomia ed istologia del sistema endocrino;
genetica;
biometria e statistica;
biochimica degli ormoni I;
fisiologia del sistema endocrino I;
metodologie sperimentali in endocrinologia.

2° *Anno*:

biochimica degli ormoni II;
regolazione endocrina dei processi metabolici;
fisiologia del sistema endocrino II;
biologia e fisiologia dei processi riproduttivi;
endocrinologia comparata;
tecniche per le valutazioni ormonali;
farmacologia del sistema endocrino I.

3° *Anno*:

neuroendocrinologia;
patologia endocrina;
patologia dei processi riproduttivi;
farmacologia del sistema endocrino II;
endocrinologia e nutrizione.

Gli insegnamenti comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Art. 300. — La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Milano.

Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni, docenti di altre facoltà o università, od esperti, anche dall'estero.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario di ruolo o fuori ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà, per la durata di tre anni, scelti fra i docenti di discipline biologiche (3) o chimico-farmaceutiche (2).

Il direttore della scuola è nominato dal rettore.

Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili.

In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.

Art. 301. — Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia.

I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.

Art. 302. — Il numero massimo di iscritti alla scuola è di quindici per ogni anno di corso.

L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso per esami e per titoli.

La frequenza è obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni.

Art. 303. — La scuola è finanziata con le quote di iscrizioni e attraverso contributi, lasciati o donazioni di enti privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 657.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei, relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 43 dello statuto dell'Università di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 944, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 43. — Il numero massimo degli allievi è complessivamente di ventidue iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 2.

L'art. 47, sesto comma, dello statuto dell'Università di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel modo seguente:

Il numero massimo degli allievi è complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 3.

Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in fisioterapia, ortopedia e pediatria:

Scuola di specializzazione in fisioterapia

Art. 18. — La scuola di specializzazione in fisioterapia ha sede presso la clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in fisioterapia.

Art. 19. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il consiglio della scuola si compone dei professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 20. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 21. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 22. — Il numero massimo di allievi è di sei per ogni anno e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 23. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 24. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);
2) fisiopatologia dell'apparato neuromotore (come sopra).

2° *Anno*:

1) semeiotica clinica delle motolesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del terzo anno);
2) semeiotica clinica delle deformità e delle motolesioni ortopediche (come sopra);
3) massoterapia e terapia manuale;
4) cinesiologia, cinesioterapia e ginnastica medica;
5) idroterapia e balneoterapia.

3° *Anno*:

1) elettroterapia ed elettrologia;
2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Sono facoltative le seguenti materie:

1) elettromiografia;
2) cinesioterapia e riabilitazione delle malattie internistiche;
3) rieducazione respiratoria;
4) riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
5) problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione;
6) medicina assicurativa;
7) rieducazione dei disturbi della visione;
8) climatoterapia;
9) problemi di riabilitazione geriatrica;
10) riqualificazione professionale.

Art. 25. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario.

La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica clinica e di laboratorio che si esplica attraverso l'esercitazione pratica nei reparti.

Art. 26. — Gli iscritti sono tenuti obbligatoriamente ad effettuare l'esercitazione pratica nei reparti della clinica neurologica per un periodo di sei mesi, e della clinica ortopedica per un secondo periodo della stessa durata.

Possono essere esonerati dall'esercitazione pratica nei reparti unicamente gli assistenti che prestino servizio presso cliniche neurologiche o presso cliniche ortopediche o presso istituti ospedalieri riconosciuti idonei, di volta in volta, a giudizio del direttore.

Art. 27. — Al termine di ogni anno gli iscritti devono superare gli esami di profitto in singole prove.

Nel secondo e terzo anno sono compresi insegnamenti facoltativi tra cui lo specializzando deve obbligatoriamente sceglierne cinque, due al secondo anno e tre al terzo anno, secondo l'indirizzo da lui preferito.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in fisioterapia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.

Art. 28. — Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in fisioterapia.

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 29. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso la clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 30. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 31. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 32. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 33. — Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 34. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 35. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

insegnamento pratico:

chirurgia generale;
fisioterapia;
pronto soccorso generale;

insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessati per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia;

insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II;

3° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi);

insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettradiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche;

insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

Art. 36. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario.

La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica clinica e di laboratorio che si esplica attraverso l'esercitazione pratica nei reparti.

Possono essere esonerati dall'esercitazione pratica nei reparti unicamente gli assistenti che prestino servizio presso cliniche neurologiche o presso cliniche ortopediche o presso istituti ospedalieri riconosciuti idonei, di volta in volta, a giudizio del direttore.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 37. — Al termine di ogni anno gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare gli esami di profitto in singole prove. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 38. — Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in ortopedia.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 39. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 40. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 41. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 42. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 43. — Il numero massimo degli allievi è di undici per anno di corso e complessivamente di quarantaquattro per l'intero corso di studi.

Art. 44. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 45. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) genetica;
2) auxologia;
3) alimentazione;
4) epidemiologia;
5) malattie infettive;
6) clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

1) radiologia;
2) legislazione del minore;
3) organizzazione sanitaria;
4) psicologia pediatrica;
5) oculistica ed ortottica;
6) otorino e foniatria;
7) odontoiatria;
8) neonatologia I;
9) chirurgia pediatrica I;
10) pediatria preventiva e sociale I;
11) clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

1) neurologia;
2) psichiatria infantile;
3) nefrologia e urologia;
4) ginecologia pediatrica;
5) neonatologia II;
6) chirurgia pediatrica II;
7) pediatria preventiva e sociale II;
8) cardiologia I;
9) endocrinologia I;
10) ematologia I;
11) immunologia I;
12) clinica pediatrica II;
13) gastroenterologia I.

4° *Anno*:

1) oncologia;
2) pneumologia;

3) ortopedia e traumatologia;
4) dermatologia;
5) cardiologia II;
6) endocrinologia II;
7) ematologia II;
8) immunologia II;
9) gastroenterologia II;
10) clinica pediatrica IV.

Art. 46. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 47. — Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 140

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1980.

Nomina del presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visti gli articoli 1 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che reca norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1980, con il quale è stato ricostituito il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di designare il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assuma temporaneamente le funzioni;

Sentiti i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Bova, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dalla data di costituzione del collegio medesimo, ai sensi del citato decreto ministeriale.

Art. 2.

Il dott. Aurelio Iannuzzi assume temporaneamente le funzioni di presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

Il Presidente: COSSIGA

(9619)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Vista la nota n. 2113 dell'11 marzo 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vicenza fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Italo Dotti, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dimissionario, con il signor Orlando Primon;

Decreta:

Il sig. Orlando Primon è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Vicenza, quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione del sig. Italo Dotti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8600)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota prot. n. 04892 del 2 giugno 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante supplente della federazione unitaria regionale CGIL-CISL-UIL sig. Alberto Sabbatini, dimissionario, con il sig. Otello Ciavatti;

Decreta:

Il sig. Otello Ciavatti è nominato membro supplente della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna quale rappresentante della federazione unitaria regionale CGIL-CISL-UIL, in sostituzione del sig. Alberto Sabbatini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8603)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Emilia-Romagna;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 4657 datata 23 maggio 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, i due rappresentanti effettivo e supplente dell'API, signori Alberto Masotti e Gianluigi Capriz, dimissionari, rispettivamente, con i signori Marco Capodaglio e Roberto Baccos;

Decreta:

I signori Marco Capodaglio e Roberto Baccos sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e supplente, in seno alla commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, quali rappresentanti dell'API, in sostituzione dei signori Alberto Masotti e Gianluigi Capriz, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8604)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Nomina di un membro supplente del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge predetta;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è disposta la designazione di un supplente per ciascun membro del citato comitato;

Vista la comunicazione del 16 giugno 1980, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia indica il sig. Antonio Prauscello quale supplente del rappresentante regionale dott. Pierserafino Grilli;

Decreta:

Il sig. Antonio Prauscello partecipa alle sedute del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per l'esame delle domande di contributo della regione Friuli-Venezia Giulia in caso di assenza o impedimento del dott. Pierserafino Grilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9206)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Modalità per ottenere la concessione del concorso statale previsto dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, che dispone la corresponsione di indennizzi a connazionali che hanno perduto beni all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, e, in particolare, l'art. 2, con il quale si prevede la concessione di un concorso statale del 4% costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito, a favore di coloro che intendano reimpiegare in attività produttive, in tutto o in parte, gli indennizzi loro dovuti per effetto della anzidetta legge, e fino alla concorrenza del doppio dell'indennizzo utilizzato;

Visto il successivo art. 11 della citata legge n. 16/1980 che tra l'altro demanda al Ministro del tesoro la competenza a curare ogni adempimento occorrente per l'applicazione della legge stessa;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità per la concessione del concorso statale di cui al suddetto art. 2 della legge n. 16/1980;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti indicati dall'art. 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, che intendono avvalersi delle provvidenze creditizie di cui all'art. 2 della legge stessa e che abbiano presentato regolare domanda entro il termine fissato dallo stesso art. 7, dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro sei mesi dall'avvenuta concessione del mutuo e per il tramite dell'ente finanziatore prescelto:

1) copia della domanda di mutuo, contenente, fra l'altro, l'indicazione dei mezzi con i quali verrà fronteggiata la quota parte della spesa non coperta dal mutuo, specificando l'importo dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 16/1980 reimpiegato nell'attività produttiva;

2) copia della delibera del predetto ente relativa alla concessione del mutuo con l'indicazione dell'eventuale periodo di preammortamento;

3) nota dell'ente finanziatore illustrativa della iniziativa finanziata dalla quale risultino i seguenti elementi essenziali:

a) l'ammontare del mutuo;

b) la spesa complessiva delle opere per le quali il mutuo è stato richiesto.

Art. 2.

Sulla base della documentazione di cui al precedente art. 1 il Ministero del tesoro provvede, con proprio decreto, alla concessione del contributo di cui all'art. 2 della legge n. 16/1980.

Art. 3.

La liquidazione ed il pagamento del contributo quindicennale sugli interessi concesso con decreto di cui al precedente art. 2 saranno effettuati ad annualità posticipate, il 1° gennaio o il 1° luglio di ogni anno, a favore dell'impresa finanziata per il tramite dell'ente finanziatore.

Il predetto contributo, incassato dall'ente finanziatore, sarà accreditato al beneficiario nel tempo strettamente occorrente.

Art. 4.

Per ottenere la prima liquidazione del contributo gli aventi diritto dovranno far pervenire, almeno un mese prima della scadenza della annualità stabilita, apposita domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, per il tramite dell'istituto finanziatore, corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

a) contratto di mutuo, di cui una copia notarile;

b) dichiarazione dell'ente finanziatore da cui risultino gli importi erogati e le date di erogazione;

c) piano di ammortamento;

d) dichiarazione dell'impresa da cui risulti l'ammontare della quota parte della spesa affrontata con altri mezzi.

Per la liquidazione delle successive rate di contributo sarà sufficiente produrre apposito conteggio sottoscritto dall'ente finanziatore con l'indicazione della rata da liquidare e la dichiarazione che il pagamento del mutuo si trova in corso di regolare svolgimento.

Art. 5.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento ovvero di fallimento dell'impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione e dalla data di riparto finale dell'attivo, sempre nel limite massimo di quindici anni.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1980
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 320

(9483)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1978, con il quale il dott. Adolfo Andrighetti è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 14908/6.2.3.5 del 30 maggio 1980, con la quale il dott. Adolfo Andrighetti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 49500/D-60 del 16 giugno 1980, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato il dott. Mario Zambelli in sostituzione del dott. Adolfo Andrighetti;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mario Zambelli è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Adolfo Andrighetti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(8574)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1980.

Autorizzazione alla « Società di revisione in nome collettivo dei dottori Giorgio Giammattei, Paolo Marchesi e Giuseppe Montesano », in Trieste, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Società di revisione in nome collettivo dei dottori Giorgio Giammattei, Paolo Marchesi e Giuseppe Montesano », con sede in Trieste, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Società di revisione in nome collettivo dei dottori Giorgio Giammattei, Paolo Marchesi e Giuseppe Montesano », con sede in Trieste, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(8668)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1980.

Limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività di revisione e modificazione alla ragione sociale della « Società italiana di revisione S.p.a. Revis », in Roma, in « Società italiana di revisione S.n.c. Revis di Acampora & C. ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1968, con il quale la società per azioni « Società italiana di revisione - Revis », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi delle citate norme;

Visti i decreti ministeriali 17 luglio 1978 e 4 agosto 1979, con i quali è stato modificato il precedente decreto per la parte relativa alla sede legale trasferita da Milano a Genova e successivamente da Genova a Roma;

Vista la deliberazione del 29 ottobre 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni a società in nome collettivo, con conseguente assunzione della ragione sociale « Società italiana di revisione S.n.c. Revis di Acampora & C. » ed ha limitato l'attività alla sola revisione;

Vista la comunicazione istanza del 20 dicembre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertato, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta, conseguentemente, la necessità di procedere alla variazione dei precedenti citati decreti;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, i decreti ministeriali 19 giugno 1968, 17 luglio 1978 e 4 agosto 1979, di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciati alla « Società italiana di revisione S.p.a. Revis », con sede in Roma, sono modificati nella parte relativa all'attività limitata alla sola revisione e nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Società italiana di revisione S.n.c. Revis di Acampora & C. ».

A decorrere dalla data del presente decreto l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata con i precedenti decreti, si intende, pertanto, riferita alla sola attività di revisione ed a quest'ultima denominazione adottata dalla società nella sua nuova forma societaria, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(8667)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dell'Istituto;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1976, e successive modificazioni, con il quale è stato costituito il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 1980, con il quale il dott. Ferdinando Roselli, membro effettivo del collegio dei sindaci, è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° agosto 1980 per raggiunti limiti di età;

Rilevato che per effetto del collocamento a riposo del predetto dott. Ferdinando Roselli è venuta meno l'integrale composizione dell'organo;

Ravvisata l'esigenza di garantire la piena funzionalità del predetto collegio dei sindaci;

Tenuto conto della imminente scadenza del quadriennio di durata in carica dell'organo di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione del collegio dei sindaci;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

Bova dott. Salvatore, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sindaco effettivo;

Spadola dott. Giorgio, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sindaco effettivo;

Tavernini dott. Ugo, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sindaco efettivo;

Iannuzzi dott. Aurelio, dirigente generale del Ministero del tesoro, sindaco effettivo;

Delfini dott. Alberto, dirigente generale del Ministero del tesoro, sindaco effettivo.

Art. 2.

Sono nominati i seguenti sindaci supplenti:

Di Gerardo dott. Matteo, dirigente superiore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cozzolino dott. Pasquale, dirigente superiore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Rapisardi dott. Vincenzo, primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Siclari dott. Diego, dirigente generale del Ministero del tesoro;

Ghio rag. Mario, primo dirigente del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9620)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto interministeriale in data 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 16 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 22 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 22 marzo 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 giugno 1979;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979;

Visto il decreto interministeriale 22 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 14 aprile 1980;

Visto il decreto interministeriale 18 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980;

Premesso che si rende necessario stanziare la somma di L. 290.000.000 assorbendo quella di pari importo accantonata per l'esercizio finanziario 1980 per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere, al fine di iniziare le procedure preliminari di appalto-concorso per la realizzazione di una nuova casa circondariale in Milano, soprattutto per la esecuzione dei saggi geognostici sull'area di prevista localizzazione;

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedare al completamento delle opere concernenti gli istituti penitenziari di Teramo, Vallo della Lucania, Benevento, Taranto, Melfi, Torino, Aosta, Cuneo;

Considerato che la complessiva somma di lire 38 miliardi sarà prelevata dai fondi di cui all'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

Per avviare le procedure di appalto-concorso per la realizzazione in Milano di una nuova casa circondariale e l'esecuzione dei saggi geognostici nell'area di prevista localizzazione, viene stanziata la somma di L. 290.000.000, che sarà prelevata da quella di pari importo accantonata con legge 1° luglio 1977, n. 404, per l'esercizio finanziario 1980, per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere.

Per la completa realizzazione degli istituti penitenziari di cui in premessa viene concessa la complessiva somma di L. 38.000.000.000, che sarà prelevata dai fondi di cui all'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e ripartita nel modo seguente:

	Es. fin. 1981	Es. fin. 1982	Totale
Teramo C.C. . . .	500.000.000	3.400.000.000	3.900.000.000
Vallo della Lucania C.C. . .	1.000.000.000	3.300.000.000	4.300.000.000
Benevento C.C. . . .	—	2.000.000.000	2.000.000.000
Taranto C.C.	1.000.000.000	—	1.000.000.000
Melfi C.C.	500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
Torino C.C. . . .	8.350.000.000	10.000.000.000	18.350.000.000
Aosta C.C. . . .	2.750.000.000	2.000.000.000	4.750.000.000
Cuneo C.C. . .	1.200.000.000	1.000.000.000	2.200.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi di cui all'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si riduce a L. 46.400.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(9622)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore, anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1978, 11 maggio 1978, 6 settembre 1978, 11 dicembre 1978, 7 febbraio 1979, 6 giugno 1979, 8 settembre 1979, 14 gennaio 1980, 6 maggio 1980 e 5 luglio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9539)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° luglio 1980 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Pierre Champignoux, agente consolare onorario con il titolo di vice console onorario « ad personam » di Francia ad Arona.

(9451)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « American School of Milan », in Noverasco di Opera, ad accettare alcune donazioni

Il prefetto della provincia di Milano con decreto prot. n. 8425 Div. 1ª del 6 giugno 1980, ha autorizzato l'associazione « American School of Milan », in Noverasco di Opera (Milano), ad accettare le seguenti donazioni:

IBM Italia S.p.a.	L. 17.000.000
Mitsui Co. Europe	» 4.425.000
Mitsubishi Italia S.p.a.	» 4.425.000
Honeywell Italia	» 4.500.000
Plasmon dietetici S.p.a.	» 5.000.000
Bankers trust Co.	» 2.205.000
Colgate Palmolive	» 8.840.000

(9358)

Il prefetto della provincia di Milano, con decreto prot. n. 736 Div. 1ª del 16 febbraio 1980, ha autorizzato l'associazione « American School of Milan », in Noverasco di Opera (Milano), ad accettare la donazione di L. 55.000.000 dalla G.T.E. Telecomunicazioni S.p.a.

(9359)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento della stazione zoologica di Napoli, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1980, è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, la stazione zoologica di Napoli, in Napoli, villa comunale.

(9360)

Riconoscimento dell'istituto sperimentale talassografico di Messina, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1980, è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto sperimentale talassografico di Messina, in Messina, spianata S. Rainieri.

(9361)

Riconoscimento del laboratorio di biologia marina di Sorgenti di Aurisina, in Trieste, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1980, è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, il laboratorio di biologia marina di Sorgenti di Aurisina, in Trieste, strada Costiera n. 336.

(9362)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Avviso di rettifica

La media dei titoli del 9 ottobre 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 15 ottobre 1980, alla pagina 8664, va sostituita dalla seguente:

Media dei titoli del 9 ottobre 1980

Rendita 5% 1935	61,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,075
» 5,50% » » 1968-83	85,050
» 5,50% » » 1969-84	81,975
» 6% » » 1970-85	79,475
» 6% » » 1971-86	76,200
» 6% » » 1972-87	73,150
» 9% » » 1975-90	75,550
» 9% » » 1976-91	77 —
» 10% » » 1977-92	81,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99,550
» » » » 1- 7-1979/81	98,950
» » » » 1-10-1979/81	99,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,800
» » » » 1- 5-1979/82	97,175
» » » » 1- 7-1979/82	96,850
» » » » 1-10-1979/82	97,725
» » » » 1- 1-1980/82	98,100
» » » » 1- 3-1980/82	97,800
» » » » 1- 1-1980/83	97,750
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	98,425
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87 —
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,525
» » » 12% 1- 4-1982	95 —
» » » 12% 1-10-1983	91,675
» » » 12% 1- 1-1984	91,775
» » » 12% 1- 4-1984	92 —
» » » 12% 1-10-1984	92,250
» » » 12% 1-10-1987	89,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a sessanta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI COMO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sessanta posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como.

Il 10% di tali posti, pari a sei, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare o titolo equipollente;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Como in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) *residenza da almeno un anno nella provincia di Como.* Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

2) **titoli di studio superiori alla licenza elementare** I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Como, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

3) **servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e** delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituiti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

4) **servizi di ruolo e non di ruolo presso l'Amministrazione** delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

5) *servizi prestati in qualità di sostituto accollatari di* trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

6) **idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'acces**so ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

7) **possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa, in carta da bollo.**

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al presedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comunque presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Como e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale agenti U.L.A., che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dallo art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Como, addì 18 febbraio 1980

Il direttore provinciale reggente: IORIO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 38 Poste, foglio n. 56

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como

Il sottoscritto . . . . . . (1)
nato a . . il . . .
residente in . . . via . .
n. . provincia di . . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sessanta posti di sostituto portalettere bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 18 febbraio 1980 n. 19712/6.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni (6);

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituto portalettere (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi della eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) Questo paragrafo deve essere trascritto per intero da tutti i candidati.

(9527)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica ostetrica e ginecologica II . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(9607)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di malattie del sistema nervoso posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la clinica neurologica, ospedale regionale Umberto I, piazza Cappelli, Ancona, secondo il seguente calendario: il giorno 28 novembre 1980 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(9608)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(3520/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno);

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(3524/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto del servizio emotrasfusionale;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(3525/S)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del secondo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di urologia;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(3515/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ortopedico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade, alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(3522/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche;

due posti di assistente di urologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regolamento interno, ed in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(3516/S)

OSPEDALE « A. G. P. » DI TEANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(3523/S)

OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di urologia;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(3518/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI GATTINARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gattinara (Vercelli).

(3519/S)

OSPEDALE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Severino Marche (Macerata).

(3565/S)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(3521/S)

OSPEDALE « MONTE JACOVIELLO » DI SANTERAMO IN COLLE

Concorso ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(3507/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto medico di pronto soccorso;
cinque posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;
un posto di aiuto di laboratorio di microbiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di virologia;
un posto di aiuto di radioterapia;
un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto e due posti di assistente di radiodiagnostica;
un posto di aiuto e due posti di assistente di anatomia patologica;
un posto di aiuto e un posto di assistente di centro cardioreumatologico;
un posto di assistente di radioterapia;
un posto di assistente di lungodegenti e convalescenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(3545/S)

OSPEDALI DELLA BASSA VAL D'ELSA DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorso a due posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(3508/S)

OSPEDALE DI MADDALONI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e tre posti di assistente ostetrico addetti alla sezione di fertilità (legge 22 maggio 1978, n. 194).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alal segreteria dell'ente in Maddaloni (Caserta).

(3582/S)

OSPEDALE « A. GALATEO » DI LECCE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pneumologo;
un posto di primario pneumologo addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Lecce.

(3517/S)

OSPEDALE « BASSINI » DI CINISELLO BALSAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cinisello Balsamo (Milano).

(3547/S)

OSPEDALE « R. DI NATALE » DI PIETRAPERZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pietraperzia (Enna).

(3510/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione accettazione malati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(3513/S)

OSPEDALE « C. CANTÙ » DI ABBIATEGRASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente della divisione di medicina generale (2° piano);
un posto di assistente della divisione di ortotraumatologia;
un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di assistente della sezione trasfusionale annessa al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(3546/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto ortopedico;
un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(3543/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « ALTO CHIASCIO », IN GUBBIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero di Gualdo Tadino, a:
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale dell'unità sanitaria locale, in Gubbio (Perugia).

(3548/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 16 « VENEZIANA », IN VENEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedali civili riuniti di Venezia:
un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusione;
un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto della divisione seconda di medicina generale con servizio aggregato di gastroenterologia, da destinare al servizio medesimo.

Ospedale al mare di Venezia-Lido:
un posto di aiuto di laboratorio di analisi e anatomia patologica;
un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'unità sanitaria locale n. 16, in Venezia-D. Duro.

(3544/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 maggio 1980, n. 14.

Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La provincia autonoma di Trento, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, promuove l'impiego di tecnologie aventi come scopo il risparmio di energia soprattutto sotto forma di combustibili e l'utilizzo delle fonti energetiche alternative.

Art. 2.

Comitato tecnico

Presso la giunta provinciale è costituito un organo consultivo denominato «Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia».

Il comitato è composto da sei funzionari dell'amministrazione provinciale addetti alle attività concernenti l'agricoltura, l'edilizia, l'industria, i lavori pubblici, il turismo e i trasporti, nonchè da un esperto nel campo delle fonti alternative e del risparmio energetico non appartenente all'amministrazione.

Il comitato è presieduto dall'assessore competente per materia o da un suo delegato.

I membri del comitato ed il segretario sono nominati con deliberazione della giunta provinciale e durano in carica quattro anni.

Il comitato potrà di volta in volta invitare a partecipare alle varie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti per l'esame di problemi specifici.

Il comitato esprime pareri sulle iniziative rientranti nelle finalità della presente legge e sul piano di intervento di cui al successivo art. 3. Infine, esprime parere sulla graduatoria delle domande per i contributi di cui alla presente legge e provvede, in relazione ai propri compiti, anche a studi, indagini e ricerche.

Le funzioni di segretario sono svolte da un tecnico dell'amministrazione provinciale.

Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, numero 26.

Art. 3.

Piano di intervento

La giunta provinciale, sentito il parere del comitato tecnico di cui all'art. 2, predispone un piano di fattibilità secondo specifici obiettivi individuati nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, ed in relazione alla determinazione dei tipi di tecnologie e dei settori di applicazione. Sulla base di detto piano ed in relazione alle domande di cui all'art. 4, la giunta provinciale, sentito il parere dello stesso comitato e delle giunte comprensoriali, che dovranno esprimerlo entro sessanta giorni, approva un piano di intervento, da aggiornarsi annualmente, organicamente determinato per tipi di tecnologie e settori di applicazione, contenente criteri per la compilazione della graduatoria di cui al successivo art. 5, secondo le iniziative da realizzarsi entro la scadenza di ciascun anno.

In caso di decorrenza del termine di cui al comma precedente, senza che il comprensorio richiesto abbia comunicato il parere, la giunta provinciale provvederà ugualmente all'approvazione del piano di intervento secondo la procedura di cui allo stesso comma.

A fini conoscitivi, anche in relazione alle prospettive di sviluppo del settore, copia del piano approvato sarà trasmessa al consiglio provinciale.

Nell'ambito del piano di intervento la giunta provinciale è autorizzata a corrispondere contributi fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile ad enti pubblici e contributi fino alla misura del 30 per cento a privati, per iniziative degli stessi ritenute dalla giunta provinciale particolarmente valide e significative, affinchè siano installati, sui loro edifici o per la loro attività, impianti finalizzati al risparmio energetico nell'ambito delle seguenti tecnologie: produzione di calore con collettori solari piani o non, dispositivi concentratori, apparecchiature total-energy, pompe di calore, celle fotovoltaiche, produzione e utilizzazione di biogas e utilizzazione dell'energia eolica dei sottoprodotti di lavorazione del legno, nonchè tecnologie volte al recupero del calore industriale.

Per sistemi di produzione e utilizzazione di biogas in attività agricole da parte di imprese o loro consorzi, il contributo di cui al quarto comma può essere elevato fino al 50 per cento.

La giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'art. 2, promuove e realizza iniziative intese alla sensibilizzazione al risparmio energetico ed all'impiego delle tecnologie individuate nel piano di fattibilità, a mezzo dei propri uffici o avvalendosi della collaborazione di enti, società, ditte, esperti, anche tramite i mezzi di comunicazione di massa, sulla base di un programma che deve definire, per ogni singola iniziativa, gli scopi, le modalità di intervento, gli strumenti, l'ammontare della spesa ed i tempi per la realizzazione.

Art. 4.

Domande di contributo

Gli enti pubblici ed i privati che, nel quadro del piano di cui all'articolo precedente, intendano installare impianti utilizzando i contributi previsti dalla presente legge, dovranno presentare domanda alla giunta provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

1) progetto esecutivo dell'impianto;

2) preventivo delle spese da sostenere e tempi di realizzazione;

3) impegno da parte del richiedente di accettare qualsiasi controllo tecnico degli impianti da parte degli uffici della provincia, e di fornire, dietro richiesta, ai medesimi uffici, anche al fine di pubblicizzazione, i dati relativi al funzionamento dell'impianto nonchè consentire il libero accesso allo stesso in occasione di visite effettuate da persone autorizzate da parte dell'amministrazione provinciale.

Art. 5.

Concessione di contributi

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta provinciale, nella quale vengono stabiliti i termini di completamento delle opere da realizzarsi entro la scadenza di ciascun anno.

I contributi vengono concessi secondo una graduatoria di priorità approvata annualmente dalla giunta provinciale entro il 15 maggio, secondo i criteri stabiliti nel piano di intervento di cui all'art. 3, sentito il parere del comitato tecnico di cui all'art. 2, anche per quanto concerne la determinazione della spesa ammissibile e la validità tecnica del progetto presentato.

Nel caso di inosservanza dei termini di cui al primo comma, il contributo è revocato, fatta salva la facoltà della giunta di riammettere la stessa opera ai benefici della presente legge nell'anno successivo.

Art. 6.

Liquidazione del contributo

La liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo e sulla base di verbale di accertamento dal quale risulti che l'opera è funzionante ed è stata regolarmente eseguita in armonia con il progetto presentato.

L'accertamento è effettuato dall'ufficio individuato con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 7.

Non cumulabilità di contributi

I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono incompatibili con altre analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso impianto, in base a disposizioni provinciali, nazionali o internazionali.

Art. 8.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 4 è fissato al novantesimo giorno decorrente dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa e il termine di cui all'art. 5, secondo comma, è fissato in ulteriori sessanta giorni.

Nella prima applicazione della presente legge la giunta provinciale provvede all'attuazione dell'art. 3, primo e sesto comma, prescindendo dai pareri ivi previsti.

Art. 9.

Finanziamento piano di intervento

Per i fini di cui agli articoli 1 e 3, quarto comma, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

Art. 10.

Finanziamento iniziative di sensibilizzazione

Per i fini di cui all'art. 3, sesto comma, della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;

L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 11.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 9 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « fonti alternative » indicata nell'allegato 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « fonti alternative » indicata nell'allegato 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

All'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge a carico degli esercizi finanziari 1981 e 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa di pari importo, iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « fonti energetiche », area di intervento « fonti alternative » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

All'onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 10 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, in farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa di pari importo, iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « fonti energetiche », area di intervento « fonti alternative » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

Alla copertura del maggiore onere annuo di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce « servizi generali » indicata nell'allegato 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

All'onere di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 12.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 51.000.000	L. 50.000.000
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale	» 500.000.000	» 100.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L. 551.000.000	L. 150.000.000
In aumento:		
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei, per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 1.000.000	L. —
Cap. 49300 - Tit. 2 - Sez. 10 - Cat. 12 (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi per la installazione di impianti finalizzati al risparmio energetico	» 500.000.000	» 100.000.000
Cap. 49310 - Tit. 1 - Sez. 12 - Cat. 05 (di nuova istituzione). — Spese per l'attuazione di iniziative intese alla sensibilizzazione del risparmio energetico	» 50.000.000	» 50.000.000
Totale variazioni in aumento	L. 551.000.000	L. 150.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 » le somme di cui al precedente art. 11 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nei settori funzionali, programmi, aree di attività e di intervento indicati nel terzo, quarto e sesto comma dello stesso art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 maggio 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 2 giugno 1980, n. 15.
Disposizioni in materia di commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME DI ORGANIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PREZZI

Art. 1.
Comitato provinciale dei prezzi - C.P.P.

Per l'esercizio delle funzioni delegate con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, relative all'attività dei comitati provinciali dei prezzi, nel rispetto della vigente legislazione dello Stato e fatta salva l'emanazione delle leggi di riforma del sistema di controllo dei prezzi, nella provincia di Trento è istituito il Comitato provinciale dei prezzi (C.P.P.).

Il C.P.P. è composto da:

a) l'assessore provinciale cui è affidata la materia del commercio, o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante del commissario del Governo per la provincia di Trento;

c) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) gli assessori provinciali ai quali è affidata la materia dell'agricoltura, industria e turismo;

f) un esperto in materia di prezzi.

Il C.P.P. è nominato con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.

Le sedute del C.P.P. sono valide purchè sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del C.P.P. sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle categorie interessate al provvedimento in discussione, in quanto invitati dal C.P.P.

Art. 2.
Commissione consultiva

Il C.P.P. si avvale di una commissione consultiva provinciale, presieduta da un membro del C.P.P. designato dal presidente dello stesso, composta da:

a) un funzionario del commissario del Governo per la provincia di Trento;

b) un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

c) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) cinque funzionari dell'amministrazione provinciale addetti rispettivamente alle attività concernenti le materie del commercio, industria, agricoltura, turismo e artigianato;

e) un rappresentante per ciascuno dei seguenti settori economici: commercio, industria, agricoltura, turismo e artigianato, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;

f) un rappresentante della cooperazione designato dalla organizzazione più rappresentativa a livello provinciale;

g) un rappresentante del comune capoluogo della provincia;

h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati da quelle più rappresentative a livello provinciale.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina. Per ogni componente effettivo viene nominato un componente supplente.

Qualora una o più designazioni non pervenissero entro quindici giorni dalla richiesta, la giunta provinciale dovrà ugualmente provvedere alla nomina della commissione prescindendo dalla nomina dei componenti dei quali manca la designazione, fermo restando la possibilità della successiva integrazione.

Le sedute della commissione sono valide purchè sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni della commissione sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione può, di volta in volta, invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti in relazione agli argomenti da trattare.

Art. 3.
Compensi

Ai componenti del C.P.P. e della commissione consultiva provinciale nonchè agli esperti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 4.
Utilizzazione di personale della camera di commercio - segreteria

Nella prima applicazione della presente legge, per l'espletamento dei propri compiti e per le funzioni di segreteria, il C.P.P. e la commissione consultiva possono avvalersi di personale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A tal fine la giunta provinciale è autorizzata a stipulare con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, apposita convenzione nella quale sarà stabilito il numero e le qualifiche del personale, i tipi e le entità delle spese, nonchè le modalità del rimborso.

Le funzioni di segretaria del C.P.P. comprendono, in particolare, la rilevazione ed elaborazione dei dati relativi alla formazione dei prezzi, il compimento delle istruttorie preliminari nelle materie di competenza del C.P.P., l'acquisizione di ogni elemento conoscitivo necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni e la pratica attuazione delle deliberazioni del C.P.P.

Art. 5.
Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del C.P.P. e della commissione consultiva, si provvederà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento dei predetti organismi, continuano ad operare quelli già esistenti.

Titolo II

DELEGA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 6.
Delega alla camera di commercio

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste da leggi statali e provinciali, di competenza della provincia in materia di commercio, nonchè di esercizi pubblici anche già diversamente attribuite o delegate, sono delegate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, numero 706.

Le somme introitate a titolo di sanzioni verranno versate dalla camera di commercio, alla fine di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, alla tesoreria provinciale, per essere introitate nel bilancio della provincia.

I procedimenti amministrativi, relativi all'applicazione delle sanzioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e per i quali non sia ancora stata emessa l'ingiunzione di pagamento, sono trasmessi, per la loro definizione, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 7.
Rimborso spese

In relazione al disposto di cui al precedente articolo, la provincia rimborsa alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le spese per l'esercizio delle funzioni delegate. A tal fine la giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella quale saranno stabilite, secondo le modalità organizzative del servizio, i tipi e le entità delle spese anche sulla base di specifici parametri, nonchè le modalità del rimborso.

Titolo III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 27 OTTOBRE 1977, N. 25, CONCERNENTE: « DISCIPLINA DELLE VENDITE STRAORDINARIE, DI LIQUIDAZIONE E DELLE FORME PUBBLICITARIE DELLE VENDITE AL DETTAGLIO ».

Art. 8.
Modificazioni

Alla legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma dell'art. 5, sono aggiunte le seguenti parole: « per dette vendite, escluse quelle previste dal successivo quarto comma, deve essere sempre indicata la percentuale dello sconto o del ribasso. Se non sono indicate nella pubblicità le merci cui lo sconto o ribasso si riferisce, si deve intendere che la diminuzione del prezzo si applica su tutte le merci »;

al secondo comma dell'art. 5, dopo la parola: « manifestazione », vengono aggiunte le seguenti parole: « che non può essere continuativa ad esclusione delle offerte speciali della alimentazione »;

all'art. 8, le lettere *a*) e *b*) vengono sostituite dalle lettere « *a*), *b*), e *d*) »;

al primo comma dell'art. 10, dopo le parole: « di liquidazione », vengono aggiunte le seguenti parole: « o con sconti e ribassi e le offerte speciali non del settore dell'alimentazione »;

all'ultimo comma dell'art. 10, le parole: « straordinarie o di liquidazione », sono soppresse;

al primo comma dell'art. 13, le parole: « L. 300.000 a lire 900.000 », sono sostituite dalle seguenti: « da L. 500.000 a L. 600.000 per le vendite straordinarie, da L. 300.000 a L. 3.000.000 per le vendite di liquidazione, da L. 50.000 a L. 900.000 per tutte le altre forme di vendita ».

Art. 9.
Rimborso spese

La provincia rimborsa alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le spese per l'attuazione della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 25, salvo quanto disposto con gli articoli 6 e 7 della presente legge. A tal fine la giunta provinciale e autorizzata a stipulare apposita convenzione con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella quale saranno stabiliti, secondo le modalità organizzative del servizio, i tipi e le entità delle spese anche sulla base di specifici parametri, nonchè le modalità del rimborso.

Titolo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Art. 10.
Iniziative di formazione professionale

Ai fini di rispondere alle esigenze formative nei settori del commercio e del turismo, nel quadro di una più incisiva azione di sviluppo dell'economia trentina, la giunta provinciale interviene per la realizzazione di iniziative volte alla formazione professionale degli operatori dei settori medesimi.

In particolare la giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese per la gestione di scuole e di corsi, nonchè per la formazione del relativo personale direttivo e docente.

La giunta provinciale può realizzare le predette iniziative, anche avvalendosi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o suo organismo.

Nel caso in cui le iniziative sono date in gestione a tali enti, possono essere utilizzate sedi della provincia.

Al termine dei corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, nei casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni, la provincia autonoma di Trento rilascia un attestato a coloro che hanno frequentato con profitto i corsi medesimi.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11.
Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 23.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 12.
Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 13.
Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui all'art. 10 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 14.
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 53.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 11 e 12 della presente legge, nonchè al maggior onere annuo di L. 2.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 3 della legge medesima a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di L. 55.000.000, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i « servizi per i consumatori » nell'allegato 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 »

Alla copertura dell'onere di L. 150.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 13 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la « formazione professionale per gli operatori » nell'allegato 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

Al complessivo onere valutato in L. 130.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3, 11 e 13 della presente legge per il periodo degli anni 1981-82, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disposizioni derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « commercio », area di intervento « servizi per i consumatori » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

Al complessivo onere valutato in L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 13 della presente legge per il periodo degli anni 1981-82, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disposizioni derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « commercio », area di intervento « formazione professionale per gli operatori » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui

all'art. 13 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 15.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
	—	—
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 205.000.000	L. 140.000.000
In aumento:		
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei, per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 2.000.000	L. 1.000.000
Cap. 47300 - Tit. I - Sez. 10 - Cat. 05 (di nuova istituzione). — Fondo per interventi della provincia nella realizzazione di iniziative volte alla formazione professionale degli operatori dei settori del commercio e del turismo	» 150.000.000	» 100.000.000
Cap. 47400 - Tit. I - Sez. 10 - Cat. 04 (di nuova istituzione). — Fondo per il rimborso alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento delle spese di personale e di funzionamento connesse all'espletamento dei compiti del comitato provinciale prezzi e della commissione consultiva	» 23.000.000	» 15.000.000
Cap. 47410 - Tit. I - Sez. 10 - Cat. 04 (di nuova istituzione). — Fondo per il rimborso alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento delle spese per l'attuazione della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 25, nonché delle spese per l'esercizio della delega delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da leggi statali e provinciali, di competenza della provincia in materia di commercio	» 30.000.000	» 24.000.000
Totale variazioni in aumento	L. 205.000.000	L. 140.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 », le somme di cui al predetto art. 14 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento indicati nel terzo e quarto comma dell'art. 14 della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 2 giugno 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 2 giugno 1980, n. 16.

Ulteriori modifiche alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, per quanto attiene all'espropriazione per pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

Art. 24: al primo comma, le parole « al 30 per cento » sono sostituite dalle parole « del 30 per cento »;

Art. 28: al terzo comma, le parole « da un funzionario della provincia, designato dalla giunta provinciale, addetto ai servizi dei lavori pubblici, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali agricole più rappresentative in provincia, designati dalle organizzazioni stesse oppure dalla giunta provinciale qualora ciò non avvenga entro trenta giorni dalla richiesta » sono sostituite dalle parole « da due funzionari della provincia, designati dalla giunta provinciale, di cui uno addetto ai servizi dei lavori pubblici e uno ai servizi del patrimonio, da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali agricole più rappresentative in provincia, secondo il numero di voti ottenuto nelle votazioni per l'elezione dei membri elettivi dell'assemblea dell'E.S.A.T. ai sensi dell'art. 55, lettera *b*), della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, designati dalle stesse, e da un rappresentante delle organizzazioni agricole delle aziende condotte prevalentemente a salariati, designato dall'organizzazione più rappresentativa secondo il criterio di cui sopra »; alla fine del terzo comma è aggiunto il seguente periodo: « Qualora la designazione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole di cui al presente comma non venga fatta pervenire alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla richiesta provvede direttamente la giunta provinciale »;

Art. 29-*ter*: il primo comma dell'art. 29-*ter*, è sostituito dai seguenti:

« I tecnici incaricati della redazione di progetti di opere di interesse pubblico e di indagini tecniche relative all'applicazione di leggi provinciali, possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle misurazioni, ai sondaggi ed alle altre operazioni planimetriche dipendenti dall'incarico ricevuto, purchè siano muniti di un decreto del presidente della giunta provinciale contenente i termini entro cui possono essere eseguite tali operazioni.

L'accesso può avvenire solo dopo che, a cura del richiedente, sia stato dato avviso ai proprietari almeno dieci giorni prima con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal precedente art. 1, provvede agli adempimenti ad essa spettanti per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con efficacia per l'anno medesimo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 2 giugno 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(7073)

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. **17**.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della provincia.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 33 *del* 24 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 5 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, l'ultima proposizione del primo comma viene così sostituita:

« Per le predette funzioni concernenti la programmazione ed organizzazione dell'attività educativa possono essere utilizzate fino a dieci ore mensili dell'orario di servizio, da ripartirsi settimanalmente ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, è soppresso.

Dopo il predetto art. 8 viene aggiunto il seguente articolo:

« Art. 8-*bis* - *Rette di frequenza.* — La frequenza all'asilo nido è subordinata alla corresponsione di una retta mensile costituita da una quota fissa e da una quota giornaliera, salva l'assegnazione di posti gratuiti a bambini appartenenti a nuclei familiari che abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base.

La quota fissa viene diversificata per fasce di utenza tenendo conto delle condizioni economiche e della composizione del nucleo familiare, del numero dei soggetti produttori di reddito, del tipo della loro attività lavorativa e di particolari situazioni di disagio. La quota giornaliera viene stabilita in misura uguale per tutti gli utenti in relazione alle spese di vitto e di materiale igienico-sanitario.

Sulla base dei criteri indicati al comma precedente, i comuni interessati, sentiti i comitati di gestione degli asili nido, possono formulare entro il 30 giugno di ogni anno proposte in ordine alle modalità di determinazione delle rette di frequenza.

Entro il mese di luglio di ogni anno, con riferimento allo esercizio finanziario successivo la giunta provinciale, tenute presenti le proposte dei comuni, stabilisce l'entità della quota giornaliera in relazione alle presumibili variazioni dei prezzi, definisce le modalità di valutazione dei criteri indicati al secondo comma e le fasce di utenza cui devono uniformarsi i comuni nella determinazione delle diverse quote fisse.

Con il medesimo provvedimento, al solo scopo di poter consentire la determinazione degli interventi finanziari di cui al successivo art. 20, la giunta provinciale stabilisce la entità della quota fissa per le diverse fasce di utenza sulla base della presumibile evoluzione dei costi di erogazione del servizio e delle probabili variazioni dei prezzi.

Il consiglio comunale, tenendo conto di quanto previsto ai commi precedenti, determina successivamente l'ammontare delle diverse quote fisse ed i criteri di riduzione per i casi di particolari necessità ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, è così modificato: le parole « due volte all'anno » vengono sostituite con « tre volte all'anno ».

Art. 4.

Dopo il quinto comma dell'art. 12 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, viene inserito il seguente comma:

« Qualora ciò sia necessario in relazione alla presenza nell'asilo nido di bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, il comune sentita l'équipe socio-sanitaria di base, può provvedere all'assunzione di ulteriore personale con contratto a tempo determinato ».

Art. 5.

L'art. 13 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Art. 13 - *Aggiornamento del personale.* — La provincia, anche su proposta dei comitati di gestione e su indicazione dei coordinatori pedagogici e del personale, sentito il parere dei consigli scolastici distrettuali, promuove periodicamente corsi di aggiornamento per il personale addetto agli asili nido.

Il personale addetto agli asili nido è tenuto a partecipare ai corsi previsti dal presente articolo ».

Art. 6.

Al secondo comma dell'art. 20 delle legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, le parole « determinate secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge » vengono sostituite dalle parole « con riferimento alla quota fissa ed alla quota giornaliera, individuate dalla giunta provinciale secondo le disposizioni di cui all'art. 8-*bis* della presente legge ».

Al medesimo comma dopo le parole « articolo 12 » vengono inserite le parole « ed alle assunzioni effettuate ai sensi del sesto comma del medesimo articolo ».

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 25 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, fra le parole « fissata » e « la data » vengono inserite le parole « entro il biennio successivo ».

Art. 8.

L'articolo 27 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, è così sostituito:

« Art. 27 - *Piano pluriennale.* — Al fine di corrispondere in modo organico ed equilibrato ai fabbisogni delle diverse parti del territorio provinciale, la giunta provinciale formula, nell'ambito degli obiettivi generali dei programmi di sviluppo, un piano per gli asili nido di durata non superiore ai cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale. Il piano è scorrevole ed è aggiornato annualmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione.

Il piano articolato per comprensori, indica, sulla base della situazione esistente, gli asili nido da realizzare e le rispettive aree di utenza, le priorità, in relazione alle effettive condizioni di bisogno di ogni singola zona del territorio provinciale, con particolare riguardo alle zone depresse ed a quelle di accelerata urbanizzazione, nonché i tempi di realizzazione.

Il piano e gli aggiornamenti del medesimo sono formulati tenendo conto delle motivate proposte dei comuni, dei comprensori, nonchè delle indicazioni eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali.

Detto piano, prima della sua approvazione, viene sottoposto all'esame della competente commissione legislativa.

Per l'attuazione della presente legge, la giunta provinciale approva specifici progetti a termini dell'art. 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sulla base delle indicazioni del piano di cui al presente articolo ».

Art. 9.

Al primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, la parola « triennale » viene sostituita con la parola « pluriennale ».

Al quinto comma del medesimo art. 28 le parole « i termini di » vengono sostituite con le parole « i termini, non superiori a dieci mesi, per la ».

Il sesto comma del predetto articolo viene soppresso.

Art. 10.

Per l'effettuazione degli interventi di cui all'art. 22 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista dalle specifiche norme di autorizzazione, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 11.

Per i fini di cui agli articoli 13 e 20 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come modificata con la presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1981 sarà disposto annualmente

apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 12.

Al complessivo onere valutato in lire 4 miliardi 800 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge per il periodo degli anni 1981-82, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disposizioni derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « formazione », programma « scuola », area di intervento « asili nido » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 giugno 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. 18.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, concernente: « Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento » e alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, concernente: « Costruzione del dipartimento ecologico provinciale e provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 24 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle *B*, *C*, *E*, *F* e *G* allegate alla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

All'art. 3 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, dopo il quarto comma viene aggiunto il seguente comma:

« Il S.P.A. può autorizzare l'esercizio di impianti termici ad uso produttivo o misto di potenzialità fino a 20 milioni di kcal/h, in deroga ai limiti di accettabilità dell'anidride solforosa (SO_2) fissati dalla tabella *B*, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, ambientali e territoriali e dettando le eventuali prescrizioni del caso ».

Art. 3.

All'art. 19 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, viene aggiunto il seguente comma:

« Per gli scarichi che abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, il S.P.A. può autorizzarne il mantenimento, tenuto conto delle ragioni tecniche di cui al comma precedente, alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 20, ovvero a quelle previste dal punto 2) dell'art. 16 ».

Art. 4.

L'art. 20 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Le acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni, comprensori o consorzi, devono, di norma e sempre che ciò sia tecnicamente possibile, essere recapitate in corsi d'acqua superficiali, previa depurazione biologica in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *E*.

Il S.P.A. può autorizzare gli enti di cui al comma precedente a recapitare gli scarichi da fognatura in corsi d'acqua superficiali, previa semplice sedimentazione meccanica, tenuto presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore, nonchè il potere autodepurante di quest'ultimo, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *F*.

Il S.P.A. può altresì autorizzare in via temporanea gli enti di cui al primo comma al mantenimento delle modalità di recapito degli scarichi delle fognature esistenti in corsi d'acqua superficiali, avuto peraltro riguardo ad eventuali programmi formulati dalla provincia o da altri enti interessati. Il provvedimento di autorizzazione terrà conto dei tempi di realizzazione degli idonei impianti di depurazione e di allacciamento agli stessi delle reti fognarie, del rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore, del potere autodepurante di quest'ultimo, nonchè di tutti gli altri elementi atti a garantire che non venga compromessa la qualità dell'accettore, e detterà le prescrizioni eventualmente necessarie.

Quando la fognatura gestita dagli enti di cui al primo comma serva collettività non superiori a duecento abitanti o equivalenti in base al valore medio del BOD_5, e per ragioni tecniche, da valutarsi da parte del S.P.A. in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, non sia possibile far recapitare le relative acque reflue in corsi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito nel sottosuolo previa sedimentazione meccanica, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *F*, restando comunque esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere o possa venire compromessa la salubrità delle stesse.

Con i provvedimenti previsti dal secondo e dal quarto comma sono fissati i termini, comunque non superiori a cinque anni, entro cui dovranno essere posti in opera gli impianti di sedimentazione meccanica.

Qualora si tratti di fognature nelle quali scorrano acque reflue civili ed acque meteoriche è ammesso, previa autorizzazione del S.P.A., che le acque medesime vengano parzialmente sottratte alla depurazione e dirottate in corsi d'acqua superficiali tramite manufatto scolmatore delle portate meteoriche. Questo dovrà essere dimensionato in modo da assicurare in arrivo all'impianto un liquame con rapporto di diluizione tra acque bianche e nere non superiore a tre volte la portata media oraria delle acque nere distribuite su ventiquattro ore ».

Art. 5.

All'art. 22 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, l'espressione « 20 terzo comma » viene sostituita con l'espressione « 20 quarto comma ».

Art. 6.

Il punto 2) dell'art. 23 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« 2) dal comune competente, in tutti gli altri casi ».

Il punto 3) è soppresso.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 27 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« I fanghi e gli altri materiali di risulta dei processi depurativi non possono essere sparsi sul suolo o immessi nel sottosuolo, ovvero nelle acque, ma debbono essere collocati in apposite discariche predisposte dalla provincia. I liquami provenienti da fosse stagne debbono parimenti essere allogati nelle predette discariche, ferme restando per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 13, lettera *a*), le disposizioni fissate dagli articoli 15 e 17 della presente legge ».

Art. 8.

L'ottavo comma dell'art. 34 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle adunanze delle commissioni è richiesta la presenza di tutti i membri, ad eccezione di quello di cui al n. 6). Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di due terzi dei presenti ».

Art. 9.

L'art. 35 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente articolo:

« La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al S.P.A. e agli ufficiali sanitari.

Le funzioni tecniche di vigilanza, analisi e controllo sono esercitate dalle categorie di personale che saranno indicate in apposito regolamento ».

Art. 10.

L'art. 42 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è sostituito dal presente:

« Alla manutenzione e gestione delle opere realizzate ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, provvede la provincia.

La gestione degli impianti di depurazione a ciclo biologico, di ossidazione realizzati da comuni o loro consorzi, su richiesta dei medesimi può essere effettuata, anche in forma diretta, a spese della provincia.

Nella progettazione di impianti di depurazione dovranno essere indicati i tempi e le modalità per la effettuazione della necessaria manutenzione e gestione.

La manutenzione e la gestione dei sedimentatori meccanici comunali spettano agli enti proprietari, i quali ne assicureranno la normale efficienza.

Qualora la manutenzione degli impianti di cui al comma precedente richieda l'intervento di personale specializzato, gli enti preposti potranno avvalersi a tal fine della collaborazione della provincia, che ne assume la relativa spesa ».

Al terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, sono soppresse le seguenti parole: « per conto dei comprensori, ai quali le opere stesse vengono consegnate in via provvisoria con il verbale di ultimazione dei lavori ed in via definitiva con l'atto di collaudo. Un rappresentante dell'ente interessato interviene, a tal fine, alle relative operazioni ».

Art. 11.

L'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, come modificato con l'art. 1 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 15, è così ulteriormente modificato:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il dipartimento ecologico provinciale è nominato dalla giunta provinciale ed è composto:

1) dal coordinatore, scelto dalla giunta su proposta del presidente, fra funzionari della provincia;

2) da un funzionario per ciascuno dei seguenti uffici o servizi, scelto dalla giunta su proposta dell'assessore competente:

a) laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
b) urbanistica;
c) studi, statistica e programmazione;
d) lavori pubblici;
e) forestali;
f) agrari;
g) protezione dell'ambiente;
h) acque pubbliche;
i) geologico;

3) dal medico provinciale;

4) dal direttore del museo tridentino di scienze naturali;

5) da un rappresentante della stazione sperimentale agraria e forestale di S. Michele all'Adige;

6) 7) 8) da tre esperti in materia ecologica scelti dalla giunta provinciale;

9) da un esperto in materia giuridico-amministrativa, da scegliersi anche fra i non appartenenti all'amministrazione provinciale. »;

il secondo comma è abrogato.

Art. 12.

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 44, punto 2) della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, viene ridotta nel minimo da L. 100.000 a L. 10.000.

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 45, punto 6), della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, viene ridotta nel minimo da L. 200.000 a L. 20.000.

Art. 13.

Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 9 della presente legge, le funzioni tecniche di vigilanza, analisi e controllo continueranno ad essere esercitate dalle categorie di personale originariamente previste dall'art. 35 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47.

Art. 14.

Per i fini di cui all'art. 42 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, come sostituito con l'art. 10 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 15.

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 14 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il « servizio protezione ambiente » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Al complessivo onere valutato nell'importo di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 14 della presente legge per il periodo degli anni 1981 e 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « strutture civili », programma « territorio ed ambiente », area di attività « servizio protezione ambiente » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B* per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 50.000.000	L. 40.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 55781. — Tit. I - Sez. 12 - Cat. 04. — Interventi per la manutenzione e la gestione degli impianti	L. 50.000.000	L. 40.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, le somme di cui al precedente art. 15 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 giugno 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. 19.

Trasferimento alla provincia autonoma di Trento dei beni e del personale dell'ente assistenza utenti motori agricoli e assunzione dei relativi compiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 24 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità con quanto disposto dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, ed in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, la provincia autonoma di Trento assume, nel proprio territorio, i

compiti ed esercita le attribuzioni dell'ente pubblico di assistenza utenti motori agricoli, istituito con regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534, e precisate nel regio decreto medesimo, nonchè nei decreti ministeriali 14 giugno 1954 e 3 ottobre 1974 (modificazioni allo statuto dell'ente assistenziale utenti motori agricoli).

Le associazioni professionali di categoria anche sulla base di apposite convenzioni con la provincia potranno presentare le domande degli utenti propri associati relative alla verifica annuale dei consumi di carburante, all'iscrizione e al passaggio di proprietà macchine, nonchè le richieste degli utenti medesimi per il prelevamento del carburante agevolato, e ritirare i titoli da consegnare agli stessi.

Art. 2.

Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente pubblico di assistenza utenti motori agricoli, situato nel territorio della provincia di Trento, la provincia autonoma di Trento subentra nei diritti e nei rapporti giuridici patrimoniali del predetto ente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Art. 3.

In attesa che con apposita legge venga più compiutamente definito l'assetto strutturale della provincia, ai quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il quadro P 5, ruolo speciale ad esaurimento, costituente l'allegato *A* della presente legge.

Il personale dipendente dall'ente assistenza utenti motori agricoli, trasferito alla provincia autonoma di Trento, è inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, quadro P 5 e nei livelli funzionali-retributivi di cui all'art. 1 della legge provinciale 17 maggio 1980, n. 12, sulla base delle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato *B* della presente legge, conservando la qualifica rivestita presso l'ente di provenienza.

Al personale di cui al precedente comma è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello di inquadramento per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento di importo pari o immediatamente superiore al trattamento economico complessivo in godimento presso l'ente di provenienza, esclusa l'indennità integrativa speciale.

Se più favorevole, verrà attribuito lo stipendio del livello di inquadramento, di importo pari o immediatamente superiore a quello della posizione economica individuale determinata secondo il seguente procedimento:

a) si calcola il trattamento economico derivante da un virtuale inquadramento nelle carriere e parametri previsti nel preesistente ordinamento provinciale, sulla base dell'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta nella qualifica di provenienza e qualifiche corrispondenti, da effettuarsi secondo i seguenti criteri:

nella carriera di concetto gli assistenti e gli assistenti coordinatori e qualifiche equiparate, con l'attribuzione del parametro 370, 302, 260, 227 e 188, se in possesso di una anzianità, rispettivamente, di anni 19, 12, 9 e 2 e inferiore a 2; per gli assistenti coordinatori si considera anche l'anzianità maturata nella qualifica di assistente e qualifiche corrispondenti;

nella carriera esecutiva gli archivisti-dattilografi e qualifiche equiparate, con l'attribuzione del parametro 245, 218, 188, 168 e 143, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente di anni 19, 12, 9, 2 e inferiore a 2;

l'anzianità eccedente è valutata ai fini del calcolo degli aumenti biennali;

b) al trattamento economico determinato ai sensi del precedente punto *a*), viene aggiunto l'acconto sui futuri miglioramenti previsto dalla legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1, nonchè la somma di cui alla lettera *d*), settimo comma, dell'articolo 2 della legge provinciale 17 maggio 1980, n. 12, calcolata quale differenza fra il valore iniziale del livello di inquadramento e l'importo dello stipendio iniziale tabellare della carriera corrispondente a quella conseguente dall'inquadramento di cui alla precedente lettera *a*); in ogni caso tale somma non potrà essere inferiore o superiore rispettivamente al limite minimo o massimo previsto dalla medesima lettera *d*).

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

L'inquadramento del personale contemplato dal presente articolo ha luogo con la stessa decorrenza prevista per il trasferimento.

Qualora in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, siano attribuite le relative qualifiche di coordinamento al personale in possesso della qualifica di assistente e di assistente tecnico, saranno aumentati nel ruolo di cui al primo comma del presente articolo, i posti per il settimo livello in relazione alle unità di personale cui saranno attribuite le qualifiche stesse. Conseguentemente in eguale misura si intenderanno diminuiti i posti previsti per il sesto livello.

Art. 4.

Al personale previsto dall'art. 4 della legge provinciale 21 maggio 1979, n. 3, e dall'art. 38 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, se più favorevoli, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

Alla copertura del maggiore onere di L. 105.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce « personale in attività di servizio ed in quiescenza » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

All'onere valutato nell'importo di L. 115.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, di pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma, « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 3 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170 — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 105.000.000	L. 80.000.000
In aumento:		
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L. 105.000.000	L. 80.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, le somme di cui al precedente art. 5 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 giugno 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

ALLEGATO A

P 5 - RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

Livelli funzionali-retributivi	Posti
Settimo livello	1
Sesto livello	3
Quarto livello	5
Totale	9

ALLEGATO B

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Livelli funzionali-retributivi	Qualifica di provenienza
Settimo livello	Assistente coordinatore Assistente tecnico coordinatore
Sesto livello	Assistente Assistente tecnico
Quarto livello	Archivista dattilografo Operatore tecnico

(7074)

LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1980, n. 20.

Provvedimenti urgenti in favore dei dipendenti della S.L.O.I.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento promuove corsi di riqualificazione professionale riservati ai lavoratori che risultavano occupati presso lo stabilimento S.L.O.I. S.p.a. di Trento alla data 13 gennaio 1980, rimasti disoccupati a seguito della chiusura del predetto stabilimento, disposta con provvedimento dell'autorità comunale di data 18 luglio 1978 volto a tutelare l'incolumità pubblica.

I suddetti corsi sono finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali, per il reinserimento lavorativo in attività predeterminate dei lavoratori di cui al primo comma e per le quali esistono concrete possibilità occupazionali sul mercato del lavoro locale.

Art. 2.

Per i fini di cui all'articolo precedente, la giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciale, individua i corsi da promuovere, determinandone le modalità di realizzazione e la durata, che non potrà comunque superare gli otto mesi.

La giunta provinciale realizza i suddetti corsi direttamente o affidandoli in gestione ad enti o istituzioni operanti nel settore della formazione professionale.

I partecipanti ai corsi che si assentano per un numero di lezioni superiore al quinto delle ore complessive mensili di lezione, sono estromessi dai corsi stessi, salvo i casi previsti dall'art. 2110 del codice civile.

Art. 3.

Ai frequentanti i corsi previsti dai precedenti articoli sarà concesso un assegno pari a L. 290.000 lorde mensili per l'intera durata dei corsi medesimi.

L'assegno non sarà più corrisposto a coloro che cessano di frequentare il corso o trovino occupazione.

Art. 4.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 700.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per l'« incremento della produzione industriale » nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « industria », area di intervento « incremento della produzione industriale », di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale	L. 400.000.000	L. 400.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 21525 - Tit. I - Sez. 06 - Cat. 05. — Spesa per la realizzazione di corsi di riqualificazione professionale e per la concessione di assegni ai frequentanti i corsi stessi organizzati nell'ambito dei provvedimenti a favore dei lavoratori della S.L.O.I.	L. 400.000.000	L. 400.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82, di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, le somme di cui al precedente art. 5 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » del settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nel secondo comma dello stesso art. 5 ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale « formazione », programma « scuola », area di intervento « formazione professionale ».

Art. 7.

Le presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 giugno 1980

MENGONI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

(7075)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1980, n. 13-34/Legisl.

Approvazione della nuova tabella del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 19 *agosto* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale numero 2-23/Legisl. di data 31 marzo 1980;
Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 6866 di data 10 luglio 1980;

Decreta:

E' approvata con decorrenza 1° luglio 1980 la seguente nuova tabella del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento:

Tabella del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento

Qualifiche e livelli funzionali-retributivi	Classe ferroviaria	Diaria con pernottamento
Segretario generale della giunta provinciale e direttore generale	I	30.600
Ispettore generale	I	29.900
Direttore di divisione	I	29.900
7° livello e personale medico con qualifica di Direttore di sezione e consigliere	I	29.900
6° livello	I	29.100
5° livello	I	29.100
4° livello	I	28.400
3° livello	II	28.400
2° livello	II	28.400

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 15 luglio 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1980
Registro n. 39, foglio n. 117

(8296)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 19.

Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il consiglio regionale, prima di procedere all'approvazione di proposte di legge che comportino l'istituzione sul territorio della Regione di nuovo comune per distacco di una o più frazioni o borgate o per fusione di due o più comuni, nonché l'aggregazione di uno o più comuni ad altro contermine ovvero la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera che sia indetto referendum consultivo delle popolazioni interessate.

Non è richiesto referendum quando si tratti di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del comune ed il consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Il consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo prima di passare all'esame degli articoli delle proposte di legge di cui al primo comma. La discussione sulla proposta di legge riprenderà quando saranno acquisiti i risultati del referendum stesso.

La deliberazione del consiglio regionale indica il quesito da sottoporre alla consultazione popolare nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

Il presidente del consiglio regionale comunica immediatamente al presidente della giunta la deliberazione del consiglio di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il referendum consultivo è indetto con decreto del presidente della giunta regionale da emanarsi entro dieci giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare di cui al precedente art. 1.

Nel decreto del presidente della giunta regionale è riportato integralmente il testo della proposta di legge sottoposta a referendum consultivo ed è fissata la data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso.

Quando il referendum è indetto nell'anno di scadenza del consiglio regionale, la convocazione degli elettori non può avvenire nei sei mesi che precedono la data di elezione del consiglio, né prima che siano trascorsi sei mesi dalla stessa data.

Il decreto di indizione del referendum consultivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla emanazione ed è notificato entro lo stesso termine al commissario del Governo, al presidente della corte d'appello di Roma, al presidente della commissione mandamentale o delle commissioni mandamentali interessate, nonché al sindaco del comune o dei comuni interessati.

Il sindaco o i sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori dell'indizione del referendum consultivo mediante appositi manifesti affissi quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione, indicando il giorno ed il luogo di convocazione e riportando per esteso il testo della proposta di legge oggetto del referendum.

Art. 3.

L'elettorato attivo, la tenuta delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la composizione dei seggi elettorali sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 4.

I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno antecedente a quello stabilito per la votazione.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per il referendum.

Art. 5.

Le schede per il referendum consultivo, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, sono fornite dalla giunta regionale. In esse è riprodotto a caratteri chiaramente leggibili il quesito formulato nella deliberazione del consiglio regionale di cui al precedente art. 1.

Qualora nello stesso giorno debbono svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

Art. 6.

La votazione per il referendum consultivo si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata nel decreto d'indizione del referendum e terminano alle ore ventuno dello stesso giorno.

L'elettore vota tracciando nella scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, nello spazio che la contiene.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 5, l'ufficio di sezione per il referendum procede allo scrutinio secondo l'ordine stabilito dal decreto del presidente della giunta regionale che indice i referendum.

Per le operazioni inerenti alla votazione ed allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 7.

Presso il tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il comune o i comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

L'ufficio di cui al comma precedente, appena pervenuti i verbali di scrutinio e i relativi allegati dagli uffici elettorali di sezione del comune o dei comuni interessati al referendum, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e qualora la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole ad esso.

Delle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali e agli altri atti relativi trasmessi dagli uffici di sezione. Gli altri esemplari sono trasmessi, rispettivamente, al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale ed al commissario del Governo.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, eventualmente presentati agli uffici di sezione o all'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, decide quest'ultimo, prima di procedere alle operazioni previste nei commi precedenti.

Art. 8.

Nel caso in cui la deliberazione del consiglio regionale relativa all'indizione del referendum abbia previsto che le popolazioni interessate alla consultazione debbano essere sentite separatamente sullo stesso quesito, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum provvede con distinte procedure e con distinti verbali alle operazioni indicate nell'articolo precedente.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale o i verbali di cui agli articoli 8 e 9, dispone la pubblicazione dei risultati del referendum consultivo nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10.

Il consiglio regionale delibera relativamente alla proposta di legge sottoposta a referendum entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei risultati del referendum stesso.

Art. 11.

Disposizioni finali

Nel caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale il referendum già indetto è sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio regionale. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere dalla scadenza dei sei mesi successivi all'elezione del nuovo consiglio regionale.

Art. 12.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

Art. 13.

Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione.

I comuni provvedono ad anticipare le spese concernenti i propri adempimenti nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.

Le spese anticipate dai comuni sono rimborsate dalla Regione entro tre mesi dalla presentazione del relativo rendiconto.

La Regione può erogare ai comuni, su loro richiesta e previa presentazione di preventivo, un acconto di importo pari al 75 per cento delle spese preventivate.

I provvedimenti di acconto e di rimborso delle spese relative al referendum consultivo sono adottati dalla giunta regionale.

Art. 14.

A partire dall'esercizio finanziario 1980 e per gli esercizi successivi sarà iscritto per memoria nei relativi bilanci di previsione il cap.: « Spese per lo svolgimento dei referendum popolari consultivi (spese obbligatorie) ».

Art. 15.

E' abrogata la seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 63.

Art. 16.

Norma transitoria

Per l'anno 1980 potrà essere prevista, con apposita legge regionale, una disciplina diversa da quella di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 aprile 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 aprile 1980.

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1979, n. 49, concernente: « Norme transitorie per l'applicazione per l'anno 1979 della legge regionale 20 settembre 1978, n. 56 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 14 giugno 1979, n. 49, concernente: « Norme transitorie per l'applicazione per l'anno 1979 della legge regionale 20 settembre 1978, n. 56 » è sostituito dai seguenti:

« Per quei comuni per i quali, nonostante l'applicazione dei coefficienti correttivi ai criteri di cui alle lettere *a*) e *b*), risultassero assegnazioni inferiori a quelle erogate nell'anno 1978 per le medesime funzioni, si applicherà il riequilibrio matematico, nel rispetto del dettato di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per il riequilibrio matematico potranno essere utilizzati parte dei fondi di cui alla lettera *c*) della legge 14 giugno 1979, n. 49.

I fondi determinati in base ai criteri di cui alle lettere *a*) e *b*) e quelli relativi al riequilibrio matematico saranno erogati con deliberazione della giunta regionale ».

Art. 2.

La presente legge si applica anche a provvedimenti già adottati dalla giunta regionale anche se non ancora definiti.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 aprile 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 aprile 1980.

(6815)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. 21.

Provvedimenti urgenti per la ricostruzione o il ripristino di opere pubbliche, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti portuali danneggiati dalle mareggiate nell'autunno-inverno 1979-80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la ricostruzione ed il ripristino delle opere pubbliche, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti portuali danneggiati dalle mareggiate dell'autunno-inverno 1979-80, è autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni, così destinati:

a) lire 3.000 milioni per lavori urgenti ed inderogabili di escavazione, riparazione e ricostruzione di opere marittime di competenza regionale;

b) lire 200 milioni per contributi trentacinquennali per la esecuzione di opere marittime di interesse degli enti locali;

c) lire 400 milioni per studi, indagini ed interventi anche sperimentali per la difesa della costa laziale;

d) lire 300 milioni per la concessione di contributi straordinari in conto capitale al consorzio autonomo del porto di Civitavecchia ed alle compagnie portuali operanti nei porti di competenza regionale, per l'acquisto o il ripristino delle attrezzature e degli impianti portuali;

e) lire 300 milioni per la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o il ripristino di opere pubbliche.

Art. 2.

I fondi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo saranno ripartiti ed impegnati con deliberazione di giunta regionale, sulla base dei progetti predisposti dall'assessorato regionale ai lavori pubblici.

I fondi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo saranno ripartiti ed impegnati con deliberazione di giunta regionale. Gli interventi relativi riguarderanno prioritariamente i porti comunali di Caposele (Formia), Le Forna (Ponza), Santa Marinella, Ventotene.

I fondi di cui alla lettera *c*) del precedente articolo saranno utilizzati nell'ambito dei programmi predisposti in base alla legge regionale 18 novembre 1977, n. 44.

I fondi di cui alla lettera *d*) del precedente articolo saranno concessi ed impegnati con deliberazione di giunta regionale sulla base delle richieste presentate e degli accertamenti effettuati dall'assessorato regionale ai lavori pubblici ed erogati in unica soluzione. Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione i documenti giustificativi delle spese ammesse a contributo regionale.

I fondi di cui alla lettera *e*) del precedente articolo saranno ripartiti ed impegnati con deliberazione di giunta regionale sulla base delle richieste dei comuni e degli accertamenti eseguiti dall'assessorato regionale ai lavori pubblici, con priorità per gli interventi ricadenti nei comuni delle province di Latina e di Roma. I contributi saranno erogati in unica soluzione.

Le determinazioni della giunta regionale relative agli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 1 della presente legge saranno portati a conoscenza della competente commissione consiliare permanente.

Art. 3.

In relazione all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1 nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

BILANCIO ANNUALE

Cap. 18901. — Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate (legge regionale 17 settembre 1974, n. 47) - competenza + L. 3.000.000.000;

Cap. 18251. — Contributi costanti trentacinquennali per la esecuzione di opere marittime di interesse di enti locali (art. 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e legge regionale 17 settembre 1974, n. 47 e 11 luglio 1976, n. 32) - competenza + L. 200.000.000;

Cap. 18001. — Studi, indagini ed interventi anche sperimentali per la difesa della costa laziale e la formazione di un piano generale di opere portuali di competenza della Regione (legge regionale 18 novembre 1977, n. 44) - competenza + L. 400.000.000;

Cap. 18911 (di nuova istituzione, cod. 0400, tit. II, sez. IX, cat. 3ª). — Contributi straordinari in capitale per l'acquisto o il ripristino delle attrezzature e degli impianti portuali danneggiati dalle calamità naturali dell'autunno-inverno 1979-80 a favore del consorzio autonomo del porto di Civitavecchia e delle compagnie portuali dei porti di competenza regionale - competenza + L. 300.000.000;

Cap. 18751 (di nuova istituzione, cod. 0500, tit. II, sez. X, categ. 3ª). — Contributi in capitale ai comuni per la ricostruzione o il ripristino di opere pubbliche danneggiate dalle mareggiate dell'autunno-inverno 1979-80 - competenza + L. 300.000.000;

Cap. 18997. — Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi (spese in conto capitale) - competenza — L. 400.000.000;

Cap. 28001. — Fondo di riserva per spese obbligatorie (elenco n. 1) - competenza — L. 100.000.000;

Cap. 28011. — Fondo di riserva per le spese impreviste - competenza — L. 600.000.000;

Cap. 28102 — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi (spese correnti) - competenza — L. 100 milioni;

Cap. 28104. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi mediante utilizzazione delle assegnazioni statali di cui all'art 9, lettera *b*), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 (spese in confo capitale) - competenza — lire 3.000.000.000.

BILANCIO PLURIENNALE 1980-82

Area progettuale 0400 «*Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto e di infrastrutture*»:

Cap. 18251. — Contributi costanti trentacinquennali per la esecuzione di opere marittime di interesse di enti locali (art. 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e leggi regionali 17 settembre 1974, n. 47 e 14 luglio 1976, n 32):

anno 1981 — L. 200.000.000;
anno 1982 — L. 200.000.000.

Area progettuale 1000 «*Organizzazione amministrativa*»:

Cap. 28102. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi (spese in conto capitale):

anno 1981 — L. 200.000.000;
anno 1982 — L. 200.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 aprile 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. 22.

Contributi a favore degli stabilimenti balneari nonché delle aziende di pescatori singoli o associati danneggiati da eccezionali mareggiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli stabilimenti balneari situati sul litorale del Lazio che abbiano riportato gravi danni agli impianti ed alle attrezzature in dipendenza di eccezionali mareggiate, verificatesi nel mese

di dicembre 1979, la Regione concede contributi per l'ammortamento dei prestiti cui le aziende stesse ricorrono per finanziarie il ripristino delle opere danneggiate.

L'erogazione dei contributi a fondo perduto a titolari degli stabilimenti balneari è di pertinenza dei comuni che vi provvederanno fino alla concorrenza delle somme loro assegnate; le somme con la presente legge stanziate a favore dei comuni possono da questi essere integrate con propri stanziamenti di bilancio.

L'erogazione dei contributi è finalizzata a consentire la ripresa dell'attività degli stabilimenti balneari.

I comuni interessati disciplineranno con deliberazione consiliare le modalità di concessione dei contributi.

In deroga a quanto previsto dalle leggi regionali n. 30 del 2 luglio 1974 e n. 73 del 31 dicembre 1974 è consentito il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie per il ripristino delle opere necessarie alla ripresa delle attività turistico-balneari sempreché esse siano di entità non superiore alle opere distrutte.

I comuni, accertato che i danni denunciati sono conseguenza delle mareggiate del dicembre 1979, procederanno all'erogazione di contributi previsti dalla presente legge sulla base dei progetti presentati dai titolari, al 31 dicembre 1979, delle concessioni balneari.

Per ottenere l'assegnazione dei fondi, i comuni interessati segnalano alla giunta regionale l'ammontare presunto dei danni. La giunta provvede alle assegnazioni dei fondi ai comuni nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio, disponendone contestualmente l'impegno e l'erogazione.

I comuni segnalano alla Regione l'ammontare delle somme eventualmente non utilizzate entro sei mesi dall'assegnazione; di dette somme la giunta regionale, con proprio atto, può disporre il trasferimento ad altri comuni che abbiano esaurito la disponibilità dei fondi assegnati, oppure il versamento in conto entrate del bilancio regionale.

Art. 2.

Ai pescatori di mestiere singoli o associati che abbiano riportato gravi danni alle reti o ad altri beni strumentali in dipendenza delle eccezionali mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 1979, la Regione concede contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per il ripristino dei beni stessi.

All'erogazione dei contributi provvedono i comuni di residenza dei pescatori fino alla concorrenza delle somme loro assegnate dalla Regione, previo accertamento dei danni.

L'assegnazione dei fondi ai comuni è effettuata dalla giunta regionale in rapporto all'ammontare presunto dei danni che i comuni stessi segnalano alla Regione.

I comuni sono tenuti al versamento alla tesoreria regionale delle somme eventualmente non utilizzate entro sei mesi dall'assegnazione.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che si iscrive in termini di competenza e di cassa sul cap. 05901 (di nuova istituzione) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: « Contributi a favore degli stabilimenti balneari danneggiati da eccezionali mareggiate » (codice 0600, titolo II, sezione X, categoria III).

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni che si iscrive in termini di competenza e di cassa sul cap. 15901 (di nuova istituzione) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: « Contributi a favore delle aziende di pescatori singoli o associati danneggiati da eccezionali mareggiate » (codice 0100, titolo II, sezione X, categoria III).

All'onere della presente legge si fa fronte riducendo di lire 1.200 milioni gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 28001 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980.

Art. 4.

Per l'applicazione della presente legge i comuni segnalano alla giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'ammontare presunto dei danni subiti dagli stabilimenti balneari e dalle aziende di pescatori singoli o associati nel mese di dicembre 1979 in dipendenza delle mareggiate abbattutesi nella costa del Lazio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 aprile 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 aprile 1980.

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. 23.

Finanziamenti a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio per l'acquisto di autobus.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, nel quadro degli interventi programmati per il potenziamento e l'ammodernamento del materiale rotabile necessario al regolare svolgimento dei pubblici autoservizi di interesse regionale, dispone l'erogazione a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio di un finanziamento di lire 3.515 milioni per l'anno 1979 e di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 finalizzati all'acquisto, da parte del consorzio stesso, di autobus di modelli corrispondenti alle più avanzate tecnologie moderne.

Gli autobus di cui al precedente comma dovranno possedere le caratteristiche funzionali prescritte dai decreti del Ministero dei trasporti emanati a norma dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 2.

L'acquisto dei veicoli potrà avere luogo sia attraverso contratti ordinari di compravendita sia mediante contratti di *leasing*, aventi durata non superiore all'anno 1982, con trasferimento della proprietà dei veicoli stessi al termine dei relativi contratti.

La scelta delle forme contrattuali indicate nel precedente comma è lasciata al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, il quale, entro i limiti dei finanziamenti annuali fissati nell'art. 1 della presente legge, determina la relativa quota da utilizzare per l'una o l'altra ovvero per entrambe le forme stesse.

Nei suddetti finanziamenti devono rientrare, oltre al prezzo di acquisto dei veicoli, anche ogni altro onere od accessorio derivante dalla forma contrattuale prescelta, nonché gli oneri fiscali e le spese di trasferimento, di collaudo e di immatricolazione dei veicoli stessi.

Art. 3.

Per ottenere l'erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio deve inoltrare alla Regione, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge stessa, apposita istanza. Detta istanza deve essere corredata di una deliberazione programmatica degli interventi adottata dai competenti organi consortili, che sarà sottoposta al parere della competente prima commissione consiliare, recante:

a) la specificazione — in relazione al disposto di cui al precedente art. 2 — delle forme contrattuali prescelte per l'acquisto degli autobus;

b) la indicazione — in linea di massima — del tipo e del numero dei veicoli da acquisire, del costo previsionale complessivo, delle relative operazioni di acquisto, dei presumibili tempi in cui sarà ottenuta la disponibilità dei veicoli predetti;

c) la dichiarazione — resa dal consorzio dei pubblici servizi di trasporto — circa la rispondenza degli autobus da acquistare alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali richiamati dal secondo comma del precedente articolo 1.

Art. 4.

La erogazione, a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, dei finanziamenti stanziati con la presente legge è disposta dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, mediante proprie deliberazioni da adottarsi:

a) entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 3, per quanto riguarda la liquidazione del finanziamento afferente l'anno 1979, sempreché la relativa istruttoria sia stata definita con esito favorevole;

b) entro novanta giorni dalla avvenuta erogazione del finanziamento indicato al precedente punto *a*), per quanto riguarda la liquidazione del finanziamento afferente l'anno 1980, sempreché sia intervenuta l'approvazione del bilancio annuale di previsione del corrispondente esercizio finanziario;

c) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali concernenti l'approvazione dei bilanci annuali di previsione dei corrispondenti esercizi finanziari, per quanto riguarda la liquidazione dei finanziamenti afferenti ciascuno dei successivi anni 1981 e 1982.

E' fatto obbligo al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio di presentare all'amministrazione regionale, alla scadenza di ogni esercizio finanziario e, comunque, alla ultimazione delle operazioni di acquisizione dei veicoli, apposito rendiconto da dove risulti la utilizzazione delle somme ricevute nonché di fornire periodicamente notizie in merito ai risultati ottenuti avuto riguardo al potenziamento dei servizi.

Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il consorzio abbia dato inizio all'attuazione degli interventi programmati e per i quali abbia formulato istanza di cui al precedente art. 3, l'amministrazione regionale ha facoltà di revocare la concessione dei finanziamenti e di recuperare le somme già liquidate attraverso anche il ricorso a forme di compensazione amministrativa.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 27.515 milioni, in ragione di lire 11.515 milioni per l'anno finanziario 1980 e di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982.

La copertura finanziaria della spesa di lire 11.515 milioni, autorizzata per l'anno finanziario 1980, è costituita per lire 3.515 milioni dalla corrispondente quota non utilizzata dal fondo globale iscritto al cap. 209599 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1979.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa disposta dal primo comma, nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980, vengono introdotte le seguenti variazioni:

BILANCIO ANNUALE

Cap. 09201. — Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di autobus - competenza + lire 11.515.000.000;

Cap. 09997. — Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - competenza — lire 8 miliardi;

BILANCIO PLURIENNALE 1980-82

Progetto 0401 « *Adeguamento del servizio dei trasporti in attesa della definizione del piano regionale* »:

Cap. 09201. — Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di autobus:

anno 1981 + L. 8.000.000.000;
anno 1982 + L. 8.000.000.000.

Cap. 09997. — Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi:

anno 1981 — L. 8.000.000.000;
anno 1982 — L. 8.000.000.000.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma addì 23 aprile 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 aprile 1980.

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. **24.**

Forme di estinzione dei titoli di spesa emessi dalla regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Forme di estinzione dei titoli di spesa emessi dalla regione Lazio

I mandati di pagamento emessi dalla regione Lazio e gli ordinativi diretti emessi dai dipendenti funzionari delegati a fronte di aperture di credito, sia individuali e sia collettivi, sono estinti dalla tesoreria regionale, nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio in termini di cassa, mediante:

a) pagamento in contanti con firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori sul titolo;

b) accreditamento in conto corrente postale per conto del creditore o dei creditori;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile in favore del creditore o dei creditori, da spedire agli stessi a mezzo raccomandata;

d) accreditamento in conto corrente bancario presso un istituto di credito designato dal creditore;

e) assegno postale localizzato;

f) commutazione in quietanza d'entrata a favore della Regione per trasferimenti contabili e, nei casi ritenuti necessari, per ritenute a qualsiasi titolo effettuate sui pagamenti.

Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), occorre l'esplicita richiesta dei creditori. Nelle forme di pagamento di cui alle lettere *c*) e *d*), costituisce quietanza liberatoria l'espressa attestazione, debitamente controfirmata, apposta sul titolo della tesoreria regionale.

I titoli di spesa emessi per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale dipendente dalla Regione, oltre che con la forma ordinaria di cui alla precedente lettera *a*) possono estinguersi anche mediante l'accreditamento in conto corrente bancario di cui alla lettera *d*), purché il conto stesso sia intestato unicamente alla persona del dipendente.

Art. 2.

Agevolazione per la riscossione dei titoli di spesa rimasti inestinti alla fine dell'esercizio

Al fine di agevolare la riscossione dei titoli di spesa da parte dei beneficiari, attraverso la riduzione delle operazioni di trasporto o riproduzione nel nuovo esercizio dei titoli rimasti inestinti alla fine dell'anno finanziario, i titoli di spesa emessi dalla Regione recheranno, tra l'altro, l'indicazione della data ultima in cui interverrà la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa.

I titoli di spesa inestinti alla chiusura dell'esercizio resteranno disponibili presso la tesoreria per la riscossione da parte dei beneficiari fino alla data, indicata ai sensi del precedente comma, in cui interverrà la prescrizione o la perenzione amministrativa.

Nel rispetto del principio dell'annualità del bilancio, a corredo del proprio conto ed in luogo della restituzione dei titoli inestinti, la tesoreria regionale trasmetterà alla ragioneria della regione Lazio l'elenco degli stessi ovvero della quota rimasta inestinta agli effetti delle contabilizzazioni nel conto dei residui passivi e per la rendicontazione generale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 aprile 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 aprile 1980.

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1980, n. 25.

Integrazione della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del personale transitato anche a domanda alla Regione, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1973, e in caso di decesso, agli aventi diritto, è concessa, a carico del bilancio regionale, ad integrazione dell'indennità di buonuscita liquidata dall'E.N.P.A.S. - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dell'indennità premio di servizio liquidata dall'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, un'indennità supplementare di fine servizio da determinarsi secondo le norme previste dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

In ogni caso, a base della liquidazione è assunta la retribuzione annua contributiva, riferita alla data di cessazione dal servizio, da attribuire — anche in via teorica — al personale stesso ai sensi degli articoli 76 e 82 delle leggi regionali 29 maggio 1973, n. 20 e n. 21, per effetto dell'inquadramento nei ruoli organici e considerando come servizio utile, quello complessivamente computato per la liquidazione dell'indennità di buonuscita dell'E.N.P.A.S. - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dell'indennità premio di servizio dell'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

L'indennità supplementare di fine servizio è corrisposta in misura pari al 70 per cento della somma determinata ai sensi dei commi precedenti, dedotte le cifre erogate o da erogare dall'E.N.P.A.S. - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per l'indennità di buonuscita e dello I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, per indennità di fine servizio.

Art. 2.

Al personale inquadrato o inquadrabile nei ruoli regionali e cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, e che non abbia conseguito il diritto ad indennità di fine servizio comunque denominata, ne' sia ricompreso nella disposizione dell'art. 3 della legge regionale n. 29 del 28 luglio 1977, ed in caso di decesso, agli aventi diritto, è concessa un'indennità ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 90 milioni.

Tale somma viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 25302, che si istituisce nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980 con la seguente denominazione: « Spese per la corresponsione dell'indennità supplementare di fine servizio al personale proveniente dall'amministrazione statale, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1973 e per la corresponsione dell'indennità di fine servizio al personale cessato dal servizio senza diritto alla stessa indennità ».

All'onere derivante dai commi precedenti si fa fronte mediante riduzione di lire 90 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa dal cap. 28001 (fondo di riserva per spese obbligatorie) del bilancio regionale suddetto.

La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni successivi sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 aprile 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 aprile 1980.

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1980, n. 26.

Modifica al primo comma dell'art. 3 della legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 1980, avente per oggetto: « Integrazione della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale concernente: « Integrazione alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9 », approvata nella seduta del 12 marzo 1980, è così sostituito: « Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 90 milioni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 aprile 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 aprile 1980.

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980, n. 27.

Divieto di usare volatili per il tiro a volo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato a chiunque usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 31, *lettera n*), della legge 27 dicembre 1977, *n.* 968.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 aprile 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 aprile 1980.

(6816)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 28.

Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ACCERTAMENTO DELLE SITUAZIONI DI ABUSIVISMO EDILIZIO

ten Art. 1.

Rilevamento delle costruzioni e dei nuclei edilizi abusivi

I comuni del Lazio sono tenuti a procedere, mediante apposite ed organiche iniziative.

al rilevamento delle costruzioni abusive esistenti nel territorio del comune;

alla individuazione dei nuclei edilizi abusivi sorti in contrasto con le destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici generali ovvero con le norme di legge nazionali o regionali comportanti, anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale, limiti di edificabilità;

alla individuazione dei nuclei edilizi abusivi che, ancorchè non in contrasto con le destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici generali, siano sorti senza la preventiva approvazione dello strumento attuativo ovvero in violazione di altre norme di attuazione stabilite negli strumenti urbanistici.

La individuazione dei nuclei edilizi abusivi di cui al comma precedente deve consistere nella perimetrazione di ciascuno di essi in appositi elaborati grafici e nella descrizione della rispettiva consistenza e tipologia edilizia nonchè dello stato di urbanizzazione e della dotazione di servizi.

Ai fini delle attività previste nel presente articolo:

a) si tiene conto delle costruzioni abusive ultimate fino alla data dell'8 ottobre 1979;

b) si considerano abusive le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia ovvero in base a licenza o concessione edilizia annullata, nonché in quelle in totale difformità della licenza o concessione ovvero in parziale difformità secondo i criteri di cui al comma undicesimo dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; nonché, infine, quelle realizzate da terzi su aree o immobili di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali senza la concessione da parte dell'ente titolare del bene o in difformità delle norme urbanistiche.

Art. 2.

Procedimento

Il consiglio comunale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera il programma, le iniziative ed i mezzi per il compimento dell'attività di cui al precedente art. 1, ovvero da atto della esistenza nel territorio del comune delle costruzioni abusive specificamente indicate oppure della accertata inesistenza di costruzioni abusive.

Le attività previste nel precedente art. 1 debbono essere completate entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine il consiglio comunale con una o più deliberazioni prende atto delle operazioni compiute ed adotta la perimetrazione dei nuclei abusivi.

Le deliberazioni di cui al comma precedente o quella con cui si dà atto dell'esistenza o dell'inesistenza delle costruzioni abusive vengono, unitamente agli elaborati che vi sono allegati, depositate, entro otto giorni dall'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, negli uffici comunali per un periodo di trenta giorni interi e consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avviso, affisso all'albo pretorio e in luoghi di pubblica frequenza nel quale siano indicati il luogo, la durata e lo scopo del deposito stesso precisando che sia enti che privati possono presentare osservazioni.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni in merito alle osservazioni stesse.

Nel corso dello svolgimento delle attività previste nell'art. 1 della presente legge il comune può anche assicurarsi nei modi opportuni il concorso e la collaborazione di forze sociali, di organismi rappresentativi nonché degli ordini professionali e degli enti ed associazioni culturali interessati.

Art. 3.

Vigilanza sull'attività comunale e poteri sostitutivi

Il comune, ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza da parte della Regione, è tenuto a trasmettere, successivamente alla loro adozione, le delibere di cui al precedente art. 2 all'assessorato regionale all'urbanistica e assetto del territorio.

Il comune è, altresì, tenuto a fornire al predetto assessorato regionale ogni opportuna informazione sullo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1 e ad inviare in comunicazione i documenti richiesti.

Quando il comune lasci decorrere senza provvedere ciascuno dei termini stabiliti nel precedente art. 2, ovvero ritardi ingiustificatamente lo svolgimento delle attività previste nel programma da esso approvato e, in generale, nel presente capo, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica e assetto del territorio comunicata alla commissione competente, nomina un commissario che si sostituisce agli organi del comune per il compimento delle attività previste nel presente capo, compresi gli atti preparatori e conseguenziali.

Capo II

NORME URBANISTICHE PER IL RECUPERO DEI NUCLEI EDILIZI ABUSIVI

Art. 4.

Variante speciale per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi abusivi

I comuni del Lazio, dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvato, nel cui territorio siano individuati nuclei edilizi abusivi in contrasto con le destinazioni di zona previste nello strumento urbanistico, provvedono ad adottare una speciale variante diretta al recupero urbanistico dei nuclei abusivi, sempreché ricorra:

a) la rilevanza socio-economica dei singoli insediamenti, soprattutto con riferimento alla loro utilizzazione per usi di residenza stabile o per usi produttivi;

b) la possibilità di un razionale inserimento dei singoli insediamenti nel territorio e nell'organismo urbano, così come configurato nello strumento urbanistico vigente;

c) la compatibilità con eventuali vincoli di varia natura esistenti nel territorio (rispetto idrogeologico-paesistico-archeologico ed altri) ivi compresi quelli di cui alle leggi regionali 2 luglio 1974, n. 30 e 25 ottobre 1976, n. 52.

Non possono essere oggetto di varianti gli spazi che lo strumento urbanistico destina a finalità pubbliche, qualora ne risulti pregiudicata la realizzazione di essenziali attrezzature e impianti pubblici, non altrove ubicabili.

Art. 5.

Termini per l'adozione della variante e poteri sostitutivi

Le varianti di cui all'articolo precedente non sono soggette ad autorizzazione preventiva e devono essere adottate dal comune entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Quando, ricorrendone le condizioni, il comune non provvede all'adozione delle varianti stesse nel termine innanzi fissato, ovvero non delibera di diversamente provvedere, si fa luogo ai provvedimenti sostitutivi previsti nell'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 6.

Contenuti della variante

La speciale variante di cui all'art. 4 deve comprendere anche le modificazioni alla grande viabilità, ai servizi generali di livello cittadino e alle altre infrastrutture, nonchè tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per il razionale inserimento dei nuclei nel territorio e nell'organismo urbano.

La variante deve contenere una relazione tecnica ed indicare in ogni caso:

a) la rete viaria e le aree per parcheggio pubblico;

b) le aree per il verde ed i servizi pubblici;

c) la densità territoriale massima da applicare alle superfici dell'intero comprensorio;

d) le norme tecniche di attuazione, le quali possono anche, in relazione all'edilizia già esistente, prevedere disposizioni in deroga agli *standards* edilizi stabiliti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Agli elaborati della variante va allegata l'analisi della situazione di fatto dalla quale risultino, per ciascun nucleo, l'entità dei volumi degli edifici, delle attrezzature sociali e delle infrastrutture esistenti.

Le aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi debbono essere reperite nella misura prevista dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ed eventuali modificazioni nell'ambito della perimetrazione di cui al secondo comma dell'articolo 1; nel caso di comprovata impossibilità si può provvedere alle esigenze per i servizi del comprensorio attraverso il reperimento di aree esterne al perimetro dei nuclei ed adiacenti ad esso.

Il comune può, quando ne ricorra la necessità adeguatamente documentata, comprendere nella variante aree adiacenti al perimetro dei nuclei, da destinare all'edilizia residenziale pubblica, attraverso piano di zona ai sensi della legge n. 167 del 1962, fermi restando per questa ultima i limiti della legislazione vigente.

Qualora la variante comporti un aumento degli insediamenti previsti dallo strumento urbanistico vigente tale da alterarne sensibilmente il dimensionamento, il comune include nella variante stessa opportuni provvedimenti compensativi.

Art. 7.

Recupero dei nuclei abusivi in sede di formazione dello strumento urbanistico generale

I comuni del Lazio non dotati di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno, in sede di adozione del proprio strumento urbanistico generale, espressamente prevedere la disciplina per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi di cui al precedente art. 1 in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 4 della presente legge.

Nel caso in cui lo strumento urbanistico generale sia stato già adottato dal comune anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora approvato e sempreché ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 4, il comune stesso dovrà adottare una speciale variante diretta ad assicurare il recupero urbanistico dei nuclei edilizi abusivi di cui all'art. 1.

Art. 8.

Attuazione delle previsioni concernenti il recupero dei nuclei abusivi mediante piano particolareggiato

Le previsioni della variante di cui ai precedenti articoli nonchè quelle dirette al recupero dei nuclei edilizi abusivi inserite nei nuovi strumenti urbanistici comunali, di cui all'articolo precedente, si attuano attraverso piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionata purchè esteso all'intero nucleo oggetto della variante.

La redazione dei progetti dei piani particolareggiati può da parte del comune essere affidata a consorzi fra proprietari delle aree interne alla perimetrazione di cui al secondo comma dell'art. 1 che ne facciano richiesta.

In tal caso il consorzio è tenuto, entro il termine di quattro mesi dall'affidamento dell'incarico rinnovabile per una sola volta, a presentare il progetto di piano particolareggiato al comune che in sede di adozione apporterà le modifiche che riterrà opportune.

Per l'approvazione dei piani particolareggiati si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, e successive modificazioni.

Art. 9.

Attuazione immediata delle previsioni concernenti il recupero dei nuclei abusivi

Si fa luogo all'attuazione della variante senza il successivo piano particolareggiato qualora la variante stessa sia stata redatta in scala non inferiore a 1:2000 e contenga:

a) la indicazione delle superfici stradali e dei parcheggi pubblici;

b) la indicazione degli spazi destinati ai servizi pubblici ed al verde pubblico;

c) le aree soggette a speciali vincoli o sottratte all'edificazione;

d) la zonizzazione delle aree destinate alla edificazione con relativa normativa riguardante le caratteristiche volumetriche ed edilizie (sia per i lotti edificati, sia per quelli eventualmente edificabili all'interno dei nuclei stessi) e le destinazioni d'uso.

Art. 10.

Attuazione delle previsioni concernenti il recupero dei nuclei abusivi per i comuni dotati di programma di fabbricazione

Le norme di cui ai precedenti articoli 8 e 9 si applicano anche ai comuni dotati di programma di fabbricazione approvato.

Art. 11.

Integrazione di varianti precedenti aventi per oggetto il recupero dei nuclei abusivi

Qualora il comune abbia provveduto, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, all'adozione di una o più varianti aventi il medesimo scopo della variante speciale di cui al precedente art. 4 ed il contenuto di cui al secondo comma del precedente art. 6, a tali varianti sono attribuiti gli effetti stabiliti dalla presente legge.

Nel caso in cui le varianti previste nel comma che precede non abbiano i contenuti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 6, il comune, ove non ritenga di adottare un'autonoma variante ai sensi del precedente art. 4, può adottare una variante integrativa. Tale variante integrativa, adottata con il procedimento ed entro i termini stabiliti nei precedenti articoli, è sottoposta ad approvazione regionale unitamente alla variante originaria e produce gli effetti stabiliti dalla presente legge.

Art. 12.

Classificazione dei nuclei in zone omogenee

Le zone comprese negli strumenti urbanistici di cui agli articoli precedenti sono classificate quali zone omogenee B del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 13.

Piani particolareggiati per i nuclei abusivi non in contrasto con le destinazioni dello strumento urbanistico generale

I comuni del Lazio, dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nel cui territorio vengano individuati nuclei edilizi abusivi che, ancorchè non in contrasto con le destinazioni di zona previste nello strumento urbanistico generale, siano sorti senza la preventiva approvazione dello strumento attuativo ovvero in violazione di altre norme di attuazione stabilite nei rispettivi strumenti urbanistici, procedono alla adozione di singoli piani particolareggiati per ciascun nucleo, rispondenti ai contenuti e con le procedure previste nel presente capo e con gli effetti previsti nella presente legge.

Quando per tali fini sia necessario apportare modifiche alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali, l'approvazione del piano particolareggiato è delegata al comune ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, e successive modificazioni.

Quando il piano particolareggiato debba comportare varianti alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico generale, queste non sono soggette a preventiva autorizzazione.

I piani particolareggiati di cui al presente articolo debbono essere adottati dal comune nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Inclusione dei nuclei abusivi recuperati nei programmi pluriennali di attuazione

I piani particolareggiati e le varianti speciali di immediata attuazione concernenti nuclei edilizi abusivi debbono essere — agli effetti della esecuzione delle opere di urbanizzazione e della realizzazione delle costruzioni sulle aree libere — inclusi, in adeguata proporzione rispetto allo sviluppo ammesso nello strumento urbanistico generale, nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, formati o sottoposti a revisione successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Gli ambiti relativi si intendono peraltro automaticamente inclusi nei programmi pluriennali con gli effetti previsti dalla lettera *e*) del n. 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.

Ai fini della quantificazione dei fabbisogni e degli interventi previsti nel programma pluriennale di attuazione non si computano gli edifici e i volumi già realizzati e si tiene conto solo dei completamenti possibili.

Il comune può in sede di attuazione del programma pluriennale avvalersi anche per i nuclei abusivi recuperati delle facoltà previste negli articoli 21 e 22 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.

Art. 15.

Varianti speciali per il recupero delle costruzioni abusive esterne ai nuclei perimetrabili

Quando, nell'ambito del territorio comunale, risulti una pluralità di costruzioni abusive singole che, in quanto non costituenti nuclei, non siano suscettibili della perimetrazione di cui al secondo comma dell'art. 1 e per effetto delle quali si sia tuttavia verificata una consistente alterazione dei pesi insediativi da cui derivi la necessità dell'integrazione delle opere di urbanizzazione, il comune, ove ravvisi la sussistenza di un rilevante interesse pubblico al loro recupero urbanistico, è autorizzato, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ad adottare una speciale variante alle norme di attuazione del proprio strumento urbanistico mediante la quale si preveda la possibilità di derogare alle norme stesse per l'esclusivo fine del recupero delle costruzioni abusive singole rilevate ai sensi dell'art. 1.

La variante deve essere accompagnata da una relazione la quale dia conto della situazione di fatto, dell'entità presunta dei volumi recuperabili, dell'entità delle attrezzature sociali e delle infrastrutture da realizzare in relazione ai maggiori fabbisogni derivanti dal recupero delle costruzioni abusive.

Essa deve in ogni caso:

a) indicare specificatamente per ciascuna zona le singole norme che possono essere derogate;

b) indicare i limiti massimi entro cui possono essere ammesse le deroghe con particolare riferimento agli indici di densità territoriale o fondiaria; non sono derogabili le misure dei distacchi e delle inclinate;

c) prevedere che la deroga possa essere esercitata una volta tanto e non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione della variante;

d) comprendere i provvedimenti diretti ad assicurare il mantenimento del rapporto previsto dalle vigenti norme di legge tra gli insediamenti e i servizi sociali e le infrastrutture;

e) prevedere i casi e i limiti nei quali siano ammissibili ampliamenti delle costruzioni al solo ed esclusivo scopo di assicurare la dotazione di servizi igienici o il raggiungimento degli *standards* abitativi stabiliti dalle leggi vigenti.

L'autorizzazione per la variante prevista nel presente articolo riguarda anche il recupero degli impianti sportivi eseguiti in tutto o in parte senza licenza o concessione edilizia, ovvero in rilevante difformità dalla medesima ed ultimati entro la data dell'8 ottobre 1979. In tal caso la variante deve prevedere l'attuazione mediante convenzione obbligatoria, nella quale sia comunque disposto l'obbligo solidale del concessionario e del gestore che da lui abbia causa di concedere l'uso pubblico dell'impianto per un tempo non inferiore al 20 per cento della potenzialità dell'impianto medesimo senza oneri per l'amministrazione comunale; nonché prevedere i casi ed i limiti nei quali siano ammissibili completamenti di impianti sportivi al solo scopo di assicurare la migliore funzionalità e la dotazione degli indispensabili servizi igienici.

In ogni caso sono fatti salvi i vincoli di qualsiasi natura esistenti sul territorio in forza di leggi o provvedimenti nazionali o regionali.

Capo III

RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

Art. 16.

Condizioni per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria

Quando siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti nel precedente capo, le costruzioni abusive di cui all'art. 1, se conformi alle previsioni di detti strumenti ed alle altre norme vigenti al momento del rilascio, possono ottenere la concessione edilizia.

Quando si tratti di difformità parziali, la concessione deve riguardare solo le parti difformi.

Art. 17.

Presentazione della domanda di concessione e relativo termine

I proprietari delle costruzioni di cui all'articolo precedente debbono presentare domanda di concessione edilizia al sindaco entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico attuativo o dello strumento urbanistico generale, quando questo sia suscettibile di immediata attuazione.

La domanda deve essere corredata da tutti i documenti richiesti per il rilascio delle concessioni edilizie dalle norme del regolamento edilizio comunale, ovvero da quelli che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, riterrà necessarie stabilire per gli scopi della presente legge.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare se intende avvalersi del beneficio della riduzione del contributo previsto nel secondo comma del successivo art. 18 e conseguentemente assoggettarsi ai corrispondenti oneri.

Art. 18.

Contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia

Il rilascio delle concessioni edilizie concernenti gli edifici esistenti comporta la corresponsione del contributo previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Resta ferma la possibilità dello scomputo totale o parziale della quota di contributo per opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente alle opere di urbanizzazione che il concessionario esegua direttamente ed a quelle già eseguite che il comune intenda rilevare.

Per gli edifici destinati ad edilizia abitativa che corrispondano alle tipologie ammesse dalle norme regionali emanate in applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo è ridotto alla sola quota relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione o atto d'obbligo con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati dal comune medesimo sulla base delle anzidette normative regionali.

Art. 19.

Integrazione della legge regionale n. 35 del 12 luglio 1977. Coefficiente parametrico del contributo per opere di urbanizzazione riferito alla vetustà della costruzione.

Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 35 del 12 luglio 1977 è inserito il seguente articolo:

« Art. 11-*bis* - *Coefficiente riferito alla vetustà della costruzione.* — Nel caso di concessione in sanatoria, quando questa risulti possibile in relazione a costruzioni realizzate anteriormente al 29 gennaio 1977, il contributo per le opere di urbanizzazione, determinato con l'applicazione dei coefficienti di cui agli articoli precedenti, è ridotto secondo il seguente ulteriore coefficiente:

0,50 per le costruzioni ultimate dal 1° settembre 1967 al 29 gennaio 1977;

0,10 per le costruzioni ultimate anteriormente al 1° settembre 1967.

La riduzione di cui al precedente comma, quando trattasi di edilizia non residenziale, spetta ad ogni singolo soggetto fino ad una superficie massima lorda al piano di 400 metri quadrati ».

Art. 20.

Misura del contributo per i soggetti ammessi ai benefici della legge n. 167 del 1962

Nel caso di concessione in sanatoria, quando questa risulta possibile in relazione a costruzioni realizzate anteriormente al 29 gennaio 1977, il comune è tenuto ad applicare il contributo

concernente gli oneri di urbanizzazione nella misura ridotta, non superiore al 60 per cento del corrispondente contributo per opere di urbanizzazione, risultante dall'applicazione dell'art. 21 della legge regionale n. 35 del 12 luglio 1977 quando si tratti di soggetti i quali si trovino nella condizione di usufruire dei benefici previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell'applicazione della legge n. 167 del 1962 non costituisce impedimento per usufruire di detto beneficio la disponibilità dell'alloggio in relazione al quale venga chiesta la concessione di cui al precedente art. 16.

Lo stesso beneficio viene applicato nei confronti dell'alloggio in cui il richiedente abiti stabilmente, limitatamente ad una superficie di 110 metri quadrati utili, esclusi i servizi.

Ai fini della determinazione della misura del contributo si tiene conto della situazione giuridica esistente alla data del 29 gennaio 1977, salva la facoltà degli interessati di procedere, anteriormente alla domanda di concessione, alla definizione dell'attribuzione patrimoniale delle costruzioni purché derivante da comunione familiare ovvero desumibile da atti aventi data certa anteriore al 29 gennaio 1977.

Art. 21.

Corresponsione del contributo e sua rateizzazione

Il contributo di cui all'art. 18 può essere corrisposto con versamenti rateali a partire dalla presentazione della domanda di cui al primo comma dell'art. 17 e deve in ogni caso essere integralmente corrisposto al momento del rilascio della concessione edilizia.

La rateizzazione del contributo non potrà superare le quarantotto mensilità e coloro che intendono usufruirne dovranno farne richiesta nella domanda di concessione edilizia.

In caso di rateizzazione, l'importo del contributo viene determinato in via provvisoria dal richiedente sulla base della deliberazione del consiglio comunale di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nonché — quando il richiedente non abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio di cui al terzo comma dell'art. 18 — sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione ai sensi dell'art. 6 della medesima legge.

Nel caso la concessione edilizia sia negata per mancanza dei presupposti di legge le somme anticipate vengono restituite al richiedente senza diritto ad interessi.

L'importo definitivo del contributo sarà liquidato dal comune in sede di rilascio della concessione edilizia e l'eventuale conguaglio dovrà essere corrisposto all'atto del rilascio medesimo, salvo che i relativi obblighi non vengano garantiti da fidejussione prestata ad un istituto bancario o assicurativo ritenuto idoneo dal comune.

Art. 22.

Domanda di concessione relativa a edifici di proprietà comune

Quando l'edificio sia di proprietà divisa o indivisa comune a più soggetti, sono abilitati a presentare la domanda di concessione di cui al precedente art. 17 per l'intero edificio i comproprietari che rappresentino più del 50 per cento della consistenza dell'edificio medesimo.

I richiedenti sono obbligati agli adempimenti previsti dalla presente legge ivi compreso il pagamento del contributo riferito all'intero edificio, salva la rivalsa, ai sensi delle leggi vigenti, nei confronti degli altri comproprietari.

Art. 23.

Determinazioni sulla domanda di concessione

Sulla domanda di concessione di cui all'art. 17 della presente legge il sindaco deve notificare all'interessato le proprie determinazioni nel termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda ovvero, nel caso in cui il richiedente si sia avvalso della facoltà di rateizzazione del contributo, entro il termine massimo della rateizzazione stessa.

Nel caso in cui la rateizzazione sia garantita da fidejussione, il termine di cui al precedente comma è di centottanta giorni dalla data di prestazione della fidejussione.

Qualora sia richiesta l'integrazione della documentazione allegata alla domanda o modifiche al progetto presentato, l'interessato deve provvedervi entro il termine fissato dal sindaco.

In tal caso le determinazioni definitive debbono essere notificate entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti richiesti.

Qualora la domanda di concessione sia accolta l'interessato, entro il termine fissato dal sindaco, deve provvedere:

1) nei casi in cui sia ammissibile il regime convenzionale previsto nel terzo comma dell'art. 18, alla stipula della convenzione o al deposito dell'atto d'obbligo debitamente trascritto;

2) nei casi in cui il regime convenzionale richiesto dall'interessato non sia ammissibile o l'interessato non provveda all'adempimento di cui al precedente n. 1), al pagamento del contributo sul costo di costruzione;

3) in ogni caso al pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione o all'eventuale conguaglio, ove il richiedente si sia avvalso della facoltà di rateizzazione.

Qualora la concessione preveda l'esecuzione di opere per adattare l'edificio alle leggi e regolamenti vigenti, la concessione stessa deve indicare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Sono fatte salve le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di igiene e sicurezza degli edifici.

Art. 24.

Sanzioni amministrative

In caso di mancata presentazione della domanda di concessione nel termine stabilito nel precedente art. 17, ovvero di mancato adempimento degli obblighi connessi alla concessione, trovano immediata applicazione le sanzioni previste nell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 25.

Lotti vincolati a destinazioni pubbliche ed edifici da demolire

Ai proprietari di lotti altrimenti edificabili inclusi nella variante di cui all'art. 4 della presente legge, che siano vincolati negli strumenti urbanistici attuativi previsti nel precedente capo a destinazioni pubbliche, può essere, da parte del comune, assegnato, in alternativa all'indennizzo di esproprio, altro lotto edificabile nell'ambito delle zone di edilizia residenziale pubblica di cui al quinto comma del precedente art. 6, al fine di realizzarvi l'alloggio proprio o di un componente della propria famiglia.

I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrenti da data anteriore alla presente legge, in edifici dei quali sia eventualmente prevista la demolizione nel piano particolareggiato, possono ottenere l'assegnazione di un corrispondente alloggio economico e popolare qualora ne posseggano i requisiti.

La demolizione non può aver luogo prima dell'avvenuta consegna dell'alloggio assegnato o di altro alloggio provvisorio.

Art. 26.

Costruzioni realizzabili nei nuclei da recuperare

Per le costruzioni da realizzare nelle aree libere, destinate dagli strumenti di cui al capo II della presente legge alla edificazione privata, si applicano esclusivamente le disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e le altre normative attuative della medesima.

Capo IV

Contributi regionali ai comuni per l'attuazione della presente legge

Art. 27.

Concessione e misura del contributo

La Regione concede ai comuni un contributo straordinario per l'attuazione dei programmi deliberati ai sensi del primo comma dell'art. 2 della presente legge e per l'attuazione della presente legge, fino a concorrenza:

del 40 per cento della spesa ammessa a contributo per il comune di Roma;

del 70 per cento della spesa ammessa a contributo per i comuni superiori a 30.000 abitanti;

dell'80 per cento della spesa ammessa a contributo per i comuni superiori a 10.000 abitanti;

del 90 per cento della spesa ammessa a contributo per gli altri comuni.

La concessione del contributo avviene, secondo l'ordine di presentazione delle domande, con deliberazione della Giunta regionale mediante la quale si determina la percentuale del contributo e la spesa ammessa a contributo nella misura, non

superiore a quella richiesta dal comune, ritenuta congrua in relazione all'entità presunta dell'abusivismo edilizio pregresso nel comune e all'entità e modalità del programma predisposto dal comune.

Le spese ammesse a contributo possono riguardare le spese per il personale straordinario assunto a termine per l'esclusivo svolgimento delle attività previste dalla presente legge; quelle per la provvista di materiali, di studi e di documentazioni; quelle per la stampa di atti; quelle per i contratti d'opera da stipulare con professionisti singoli o associati o con cooperative costituite ai sensi delle leggi vigenti sulla occupazione giovanile. Sono escluse dal contributo le spese sostenute dal comune con strutture e personale propri.

Le proposte di contratti d'opera professionale debbono essere munite del parere dei competenti ordini concernenti il rispetto delle norme che regolano l'esercizio professionale e delle relative tariffe.

Art. 28.

Erogazione e revoca del contributo

Per essere ammessi alla concessione del contributo, i comuni debbono presentare domanda all'assessorato regionale all'urbanistica e assetto del territorio allegando copia della deliberazione prevista nel primo comma dell'art. 2 e tutte le documentazioni giustificative, in particolare quelle atte a dimostrare l'entità presunta del fenomeno dell'abusivismo edilizio pregresso.

Il contributo viene erogato per la metà mediante una prima rata di acconto all'atto della concessione da parte della Regione; per la restante metà ad avvenuto completamento del programma per cui il contributo è stato concesso ed all'atto della liquidazione del medesimo.

Il comune è tenuto a presentare alla Regione le documentazioni giustificative delle spese effettivamente sostenute in base alle quali il contributo viene liquidato con deliberazione della giunta regionale nei limiti della somma concessa. L'importo eventualmente erogato in acconto, a fronte del quale non è stata sostenuta la corrispondente spesa, è soggetto a ripetizione.

Il contributo è revocato se il comune, senza giustificato motivo da valutarsi dalla giunta regionale, non provvede agli atti necessari nei termini stabiliti nella presente legge o intimati dalla giunta regionale.

Art. 29.

Finanziamento

Per le finalità previste nel capo IV della presente legge è autorizzata per gli anni 1980, 1981 e 1982 la spesa complessiva di L. 2.000.000.000, di cui L. 1.000.000.000 per il 1980 e L. 500.000.000 per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

La somma autorizzata per il 1980 viene iscritta, in termini di competenza, al cap. 11102 che si istituisce nel bilancio regionale 1980 con la seguente denominazione: « Contributi ai comuni per l'attuazione degli interventi concernenti l'abusivismo edilizio ». Alla copertura dell'onere per il 1980 si provvede mediante riduzione della somma di L. 1.000.000.000 dal cap. n. 11997 del bilancio 1980; alla copertura dell'onere previsto per gli anni 1981 e 1982 si provvederà con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Capo V

NORME FINALI

Art. 30.

Abrogazione di norme

Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

Restano integralmente efficaci le disposizioni delle leggi nazionali che disciplinano l'attività edilizia, la vigilanza sulle costruzioni e le relative sanzioni, salvo quanto potrà essere in futuro disposto mediante apposite leggi nazionali in tema di speciale sanatoria per le costruzioni abusive.

Art. 31.

Ultimazione della costruzione

Agli effetti della presente legge, una costruzione si considera ultimata quando l'edificio sia stato eseguito al rustico e sia stato coperto.

La data di ultimazione della costruzione, ai fini della presente legge, deve essere provata dall'interessato.

Art. 32.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 aprile 1980.

(6817)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1980, n. 51.
Calendario venatorio 1980-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 68-bis dell'*11 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio venatorio nella regione Marche, in attesa della legge organica di attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con la quale saranno individuati i soggetti destinatari della delega.

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Marche.

Art. 2.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il territorio della Regione è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al successivo art. 5.

Art. 3.

E' vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 5 fatta eccezione per i topi propriamente detti, le arvicole, le talpe e i ratti.

Art. 4.

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio nella regione Marche sono quelle elencate nel successivo art. 5.

E' vietato il commercio di esemplari vivi o morti, appartenenti alle specie non comprese nell'elenco di cui al seguente articolo, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera *t*) dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 5.

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1980 e termina il 9 marzo 1981.

Per consentire il ripopolamento, la caccia al fagiano, alla lepre, alla pernice e alla starna si chiude il 7 dicembre 1980.

A causa delle recenti immissioni, la caccia ai daini, mufloni, caprioli, camosci e cervi non è consentita.

Le amministrazioni provinciali, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, provvedono al controllo della consistenza delle volpi per evitare nocumento al patrimonio faunI-

stico, disponendo abbattimenti in deroga alla vigente normativa anche nelle zone di ripopolamento e cattura ed anche nei terreni coperti di neve.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: calandro, merlo, prispolone, quaglia, tortora;

2) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 28 febbraio: alzavola, canapiglia, chiurlo, combattente, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moriglione, passera mattugia, pettegola, pittima minore, tottavilla;

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 9 marzo: beccaccino, codone, colombaccio, donnola, fischione, frullino, marzaiola, moretta, passera oltremontana, passero, piviere, porciglione, storno, volpe;

4) specie cacciabili dal 21 settembre fino al 31 dicembre: coniglio selvatico, colino della Virginia, fringuello, frosone, gallo cedrone, peppola, pispola, strillozzo, verdone;

5) specie cacciabili dal 21 settembre fino al 28 febbraio: beccaccia, cesena;

6) specie cacciabili dal 21 settembre fino al 9 marzo: allodola, cappellaccia, cornacchia nera, corvo, pavoncella, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello;

7) specie cacciabile dal 1° novembre fino al 31 gennaio: cinghiale;

8) specie cacciabili dal 21 settembre fino al 7 dicembre: fagiano, lepre, pernice, starna;

9) la caccia alla coturnice è consentita dal 12 ottobre al 7 dicembre. Le amministrazioni provinciali, nei casi di accertata presenza di coturnici e nelle zone interessate, possono vietare l'esercizio venatorio fino al 12 ottobre e dopo il 7 dicembre.

E' vietata la caccia da appostamento al beccaccino.

Le specie di selvaggina di cui al comma quinto del presente articolo sono cacciabili nei giorni sottoindicati:

agosto: lunedì 18 - sabato 23 - domenica 24 - domenica 31;

settembre: domenica 7 - domenica 21 - mercoledì 24 - sabato 27 - domenica 28;

ottobre e novembre: alla selvaggina stanziale: mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana;

dicembre e gennaio: mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana;

febbraio: domenica 1 - mercoledì 4 - sabato 7 - domenica 8 - mercoledì 11 - sabato 14 - domenica 15.

Nei giorni 18, 23, 24 e 31 agosto e 7 settembre 1980 la caccia è consentita da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso di richiami vivi e in forma vagante, anche con l'uso del cane, tranne che nelle zone indicate dalle amministrazioni provinciali ove è permessa solo da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso di richiami vivi.

Nei mesi di ottobre, novembre, dal 16 febbraio al 9 marzo, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per cinque giorni alla settimana fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì.

E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve ad eccezione dei palmipedi e trampolieri di cui al presente articolo, lungo il litorale, i laghi naturali, i corsi d'acqua perenni determinati dalle amministrazioni provinciali, nonché nei pantani o guazzi (pantiere) regolarmente autorizzati.

Art. 6.

L'esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito indicati e termina al tramonto:

agosto: ore 5;

settembre: nel periodo 1/15: ore 5,30; nel periodo 16/30: ore 6;

ottobre: nel periodo 1/15: ore 5; nel periodo 16/31: ore 5,15;

novembre: nel periodo 1/15: ore 5,30; nel periodo 16/30: ore 5,50;

dicembre: nel periodo 1/15: ore 6,10; nel periodo 16/31: ore 6,2[illegible];

gennaio: nel periodo 1/15: ore 6,30; nel periodo 16/31: ore 6,30;

febbraio: nel periodo 1/15: ore 6,15; nel periodo 16/28: ore 6;

marzo: nel periodo 1/9: ore 5,30.

Art. 7.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale: due capi di cui una lepre. Per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo giornaliero;

b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore: 10 capi complessivi; tordi, merli e cesene: 25 capi complessivi; trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivi; colombacci: 10 capi complessivi; beccacce: 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alla lettera *b*) non può superare complessivamente i 30 capi.

Per le altre specie il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi ad eccezione degli storni e dei passeri non soggetti a limitazione di carniere.

Art. 8.

Fino a quanto non verrà disposto diversamente con legge regionale, gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata in carta legale dall'amministrazione provinciale competente per territorio nel rispetto delle norme previste dal testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

E' vietata l'apposizione di «tabelle» per la delimitazione delle «zone di rispetto».

Il titolare dell'appostamento fisso, ai fini della pubblica incolumità, è tenuto a segnalare con idonei cartelli l'esistenza dell'appostamento.

Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi e temporanei ad una distanza minore di 1.000 metri dai valichi montani, ai sensi dell'art. 16, della legge n. 968/1977.

Sono altresì vietati gli appostamenti fissi e temporanei dentro gli argini dei fiumi.

Il sostare dietro ad un riparo naturale non costituisce esercizio di caccia da appostamento temporaneo.

Ogni appostamento fisso può funzionare con un numero massimo di 30 richiami vivi fatta eccezione per la caccia agli storni per la quale il numero massimo dei richiami vivi della specie, oltre i sopradetti, è fissato in 60.

Nel territorio del monte Conero, in provincia di Ancona, delimitato dalla strada per Portonovo al bivio per Portonovo, lungo la strada provinciale del Conero fino a Sirolo e per tutto il versante a mare sono vietati gli appostamenti fissi e temporanei con l'uso dei «volantini».

Gli stampi alla fine della stagione venatoria devono essere rimossi.

Art. 9.

Le riserve di caccia, fermo restando quanto disposto dall'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dalla presente legge. Nelle riserve di caccia a carattere turistico gestite da enti pubblici e ripopolate con fagiani e starne esclusivamente di allevamento la caccia alle dette specie è consentita senza limitazioni di capi per tre giornate settimanali a scelta.

La caccia ai soli fagiani di cui al comma precedente è consentita fino al 31 dicembre.

Alla scadenza dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 in attesa del piano faunistico regionale, per evitare il depauperamento incontrollato della selvaggina presente nelle riserve stesse la giunta regionale provvede alla costituzione coattiva delle stesse in oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura.

Art. 10.

L'addestramento e l'allenamento dei cani, prima dell'apertura della caccia, è consentito a partire dal 13 agosto fino al 17 settembre, nei giorni di mercoledì, giovedì e sabato. Dal 13 al 31 agosto nei giorni in cui è consentita la caccia vengono precluse all'addestramento e all'allenamento dei cani le zone ove la caccia è consentita solamente da appostamento fisso o temporaneo.

E' fatto comunque divieto di accesso ai terreni con colture intensive, specializzate e da seme nonché nelle macchie, nei boschi e negli incolti.

L'uso del cane dal 18 agosto al 28 febbraio è consentito solamente nelle giornate di caccia dal 18 agosto al 17 settembre secondo le modalità di cui al comma precedente; dal 1° marzo al 9 marzo l'uso del cane è limitato alla caccia lungo i fiumi e i laghi, ad eccezione della caccia alla volpe che è consentita su tutto il territorio.

Art. 11.

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata i titolari di licenze per l'esercizio della caccia devono essere in possesso del tesserino previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza.

Per gli adempimenti di cui ai comma precedenti, la giunta regionale provvede a trasmettere i tesserini della Regione al competente organo in materia di caccia della Repubblica di San Marino.

Il tesserino numerato progressivamente è stampato a cura della Regione in conformità al modello allegato alla presente legge.

Alle spese di stampa, di distribuzione e di rilascio dei tesserini, si provvede con i fondi stanziati al cap. 1313301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il giorno di caccia, e subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina stanziale abbattuti, nonché la regione prescelta. Per quanto riguarda la selvaggina migratoria deve indicare, in modo indelebile, il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.

Le amministrazioni comunali sono tenute a comunicare all'assessorato regionale alla caccia entro e non oltre il 31 marzo 1981 il numero dei tesserini rilasciati.

I cacciatori non residenti nella regione Marche per praticare l'esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo rilasciato dalla Regione di residenza.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai comuni, a titolo di rimborso spese, la somma di lire cento per ogni tesserino rilasciato.

Per consentire l'elaborazione dei dati ai fini della gestione di un sistema informativo regionale orientato alle esigenze della programmazione faunistica, il cacciatore per ottenere il tesserino relativo all'annata 1981-82 deve consegnare, salvo casi di forza maggiore, contestualmente al comune di residenza quello relativo alla presente annata venatoria.

Per quanto concerne le modalità per l'esercizio venatorio da riportarsi nel tesserino di caccia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 968/77, la Regione provvede a stampare un pieghevole da consegnarsi contemporaneamente allo stesso tesserino.

Art. 12.

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge sono punite con la sazione amministrativa da un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 50.000.

Alla stessa sanzione amministrativa è sottoposto il proprietario del cane trovato a vagare liberamente in campagna.

Art. 13.

I possessori di uccelli e mammiferi imbalsamati, che non rientrano nelle specie cacciabili, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, trasmettono alle amministrazioni provinciali competenti per territorio un elenco degli esemplari ad essi detenuti.

Le amministrazioni provinciali rilasciano certificazione agli interessati del possesso degli esemplari di cui al comma precedente.

L'omessa domanda è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000 a L. 50.000 per ciascun capo posseduto.

Art. 14.

La giunta regionale con propria deliberazione pubblica il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria 1980-81 nel rispetto della presente legge.

Art. 15.

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 11 agosto 1980

MASSI

(8404)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 24.

Erogazione dei contributi annuali a sostegno degli istituti storici della Resistenza in Liguria e per le attività di ricerca e di promozione educativa dagli stessi esercitate.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 4 giugno 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione interviene, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione dell'art. 4 dello statuto a favore degli istituti storici della Resistenza in Liguria e sostiene le attività di ricerca e di promozione educativa da essi svolte, per valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza, rimeditandolo nella sua operante attualità.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi annuali a favore degli istituti storici della Resistenza di cui all'art. 1, giuridicamente riconosciuti od associati a istituti nazionali giuridicamente riconosciuti.

Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi suddetti è ripartito dalla giunta regionale:

per il 20 per cento in parti uguali fra tutti gli istituti storici della Resistenza aventi le caratteristiche di cui al primo comma a sostegno della loro attività;

il restante 80 per cento è così suddiviso:

a) per il 40 per cento tra gli istituti che svolgono attività di ricerca;

b) per il 60 per cento tra gli istituti che svolgono attività editoriali, di diffusione e di promozione culturale in special modo nei confronti della scuola di ogni ordine e grado e dell'università.

Art. 3.

Alla concessione dei contributi annuali di cui all'art. 2 la giunta regionale provvede secondo le modalità di assegnazione di cui all'articolo stesso e sulla base di programmi di attività redatti dagli istituti interessati.

Art. 4.

Per ottenere la concessione dei contributi, gli istituti storici della Resistenza trasmettono alla giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le relative domande corredate di un rendiconto della attività svolta, dei programmi per le attività di cui al secondo comma dell'art. 2 che si intendono svolgere nell'anno successivo, di una dettagliata relazione esplicativa e di ogni altra documentazione ritenuta opportuna.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1980, le domande di contributo, corredate dei relativi programmi, della relazione esplicativa e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria, vengono trasmesse alla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1980, mediante prelevamento di L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 9250: « Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio e conseguente istituzione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 3640:

« Contributi a sostegno degli istituti storici della Resistenza e r le attività di ricerca e di promozione educativa dagli stessi svolta », con lo stanziamento di L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 maggio 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 25.

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6: « Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 4 giugno 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il termine per la elaborazione dei piani di sviluppo agricolo e per la presentazione dei programmi annuali di cui rispettivamente agli articoli 8 e 35 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, decorre dal 1° luglio 1978, data di inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni delegate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 maggio 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1980, n. 26.

Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 4 giugno 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Diritto e misura del trattamento previdenziale

Per ogni anno di servizio, la Regione assicura ai propri dipendenti un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua lorda, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio.

La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo) corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o di altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione.

In caso di morte del dipendente in attività di servizio il trattamento previdenziale compete agli eredi in misura e nell'ordine di cui all'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 2.

Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale

I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono:

a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro;

b) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

d) i servizi riconosciuti o riconoscibili ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, come modificato dalla legge di pari data n. 12, indipendentemente dalla natura o qualificazione giuridica del rapporto d'impiego o di lavoro.

I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati. ad iniziativa dell'interessato, secondo l'ordinamento INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - a favore e cura dell'INADEL stesso, ove le disposizioni disciplinanti l'istituto lo consentano, oppure, in caso contrario, a favore e cura della Regione applicando le regole di riscatto contemplate dallo ordinamento INADEL.

Sono computabili senza riscatto quei servizi che abbiano dato luogo a rapporti previdenziali ancora in essere all'atto della costituzione del rapporto d'impiego o di lavoro con la Regione e che tali permangano anche dopo la costituzione del rapporto. Nella ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l'ENPAS - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - o l'INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se le indennità di anzianità ed analoghe, maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi, sono versate alla Regione oppure, per statuizioni di legge della Repubblica o della Regione, all'INADEL o all'ente pubblico presso il quale è acceso il rapporto previdenziale.

Art. 3.

Personale di primo impianto negli uffici regionali e personale trasferito dagli enti soppressi

Il personale transitato alla Regione per la prima formazione degli uffici regionali o che è stato o sia trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale, anche per soppressione di enti pubblici, ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità, di buonuscita, premio di servizio, o comunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'ente di provenienza, di rifondere la somma lorda (a tali titoli percepita) a favore della Regione in un'unica soluzione ed ottenere così il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa.

Nel caso in cui dette somme non siano ancora state liquidate agli interessati, le stesse, ove l'interessato ne chieda la valutazione ai fini previdenziali dei rispettivi servizi, sono incamerate dalla Regione stessa.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche al personale già cessato dal servizio che abbia maturato, all'atto della cessazione, diritto a pensione.

La rifusione di cui al primo comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso, però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito. Il numero delle rate è fissato in relazione all'importo del debito stesso.

Art. 4.
Termini

I dipendenti interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data predetta; per il personale non in servizio a tale data, il termine decorre dal giorno di notificazione del provvedimento di costituzione del rapporto d'impiego o di lavoro. In caso di opzione per il pagamento in unica soluzione, di cui al precedente art. 3, questo deve avvenire nel termine perentorio di giorni novanta dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento adottato dall'amministrazione.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'ordinamento INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - per i riscatti operati dall'Istituto medesimo.

Art. 5.
Anticipazione su indennità premio di servizio e di buonuscita

Nelle more che l'ENPAS e l'INADEL eroghino l'indennità premio di servizio e di buonuscita, la Regione corrisponde al proprio personale, all'atto della cessazione dal servizio, od ai suoi eredi, un'anticipazione da recuperare all'atto della liquidazione delle stesse indennità, previo rilascio da parte degli aventi diritto di regolare procura notarile.

Detta anticipazione è pari all'ottanta per cento del presumibile trattamento complessivamente dovuto, computato su un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, ridotto all'ottanta per cento per ogni anno di servizio utile, ricongiungibile o riscattato.

Art. 6.
Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti, per l'esercizio 1980, a complessive L. 300.000.000 si provvede mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 del cap. 0260 «Spese per l'omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale» con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Alla copertura di tale spesa si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio 1980:

a) prelevamento di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9000: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa;

b) istituzione nello stato di previsione dell'entrata del cap. 2620: «Versamenti effettuati dal personale avente diritto per riscatto ai fini previdenziali e per incameramento della indennità di anzianità maturata negli enti di provenienza» con la previsione in termini di competenza e di cassa di L. 50.000.00.

All'onere relativo alle anticipazioni previste dall'art. 5 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio per l'esercizio 1980:

a) istituzione nello stato di previsione dell'entrata del cap. 2625: «Rimborso di anticipazioni effettuate a titolo di acconto su indennità premio di servizio e di buonuscita a carico degli enti previdenziali» con la previsione in termini di competenza e di cassa di L. 300.000.000;

b) istituzione nello stato di previsione della spesa del cap. 0730: «Anticipazioni effettuate a titolo di acconto su indennità premio di servizio e di buonuscita a carico degli enti previdenziali» con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 300.000.000.

Agli oneri per gli esercizi successivi al 1980 si provvederà con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 maggio 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 27.
Provvedimenti urgenti per l'occupazione giovanile. Prima attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 4 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

I contratti stipulati dalla Regione nonché quelli stipulati dai comuni e dalle comunità montane della Liguria, in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga - entro il 30 giugno 1980 - i ventiquattro mesi previsti dal combinato disposto degli articoli 25 e 26 della predetta legge, sono prorogati a tale data.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione o gli enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della citata legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le proroghe di cui al presente articolo sono disposte con deliberazione della giunta regionale o dei competenti organi degli altri enti, che vi provvedono, per quanto concerne le convenzioni con cooperative, su domanda di queste stesse da presentarsi improrogabilmente nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Qualora i progetti di servizi socialmente utili predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni abbiano avuto esecuzione ovvero si verifichi l'impossibilità o inopportunità, in relazione alle esigenze dell'Ente, della loro prosecuzione prima della scadenza dei contratti, determinata ai sensi del primo comma del precedente art. 1, i giovani impiegati in detti progetti sono utilizzati fino alla scadenza dei contratti e comunque fino alla immissione nella graduatoria prevista dal successivo art. 3, per attività di formazione professionale e per compiti propri dei livelli funzionali a cui sono equiparati, anche presso enti diversi da quelli nei quali prestano attività, previe intese con gli enti medesimi.

Art. 3.

I giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, compresi i giovani soci di cooperative di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità, per l'immissione nei ruoli della Regione e degli enti locali, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Le procedure concorsuali e la conseguente immissione nella graduatoria di cui all'art. 4 della presente legge devono essere comunque effettuate non oltre il 31 dicembre 1980 ed i contratti sono automaticamente prorogati sino all'immissione nella graduatoria suddetta e non oltre il 31 dicembre 1980.

Sono ammessi all'esame di idoneità i giovani che abbiano portato a termine i contratti con i quali sono stati assunti e che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data di effettuazione dell'esame di idoneità stesso.

I giovani che avranno superato l'esame di idoneità saranno iscritti nelle graduatorie da istituirsi con la legge regionale di cui al successivo art. 4 e continueranno a svolgere provvisoriamente la propria attività fino all'ammissione nei ruoli di cui al primo comma, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 4.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvederà a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie dei giovani che abbiano superato l'esame di idoneità di cui all'art. 3 e la loro definitiva immissione in ruolo anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività.

Con la medesima legge, in conformità dei principi e degli indirizzi stabiliti negli articoli dal 20-*ter* al 26-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sarà disciplinato ogni altro aspetto inerente.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti provenienti dalle assegnazioni statali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 al cap. 4500: « Spese per la formazione professionale nei contratti di formazione lavoro » e al cap. 4510: « Spese per l'attuazione dei progetti in materia di servizi socialmente utili » e con i fondi che eventualmente potranno derivare dall'attuazione dell'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 29 maggio 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 28.
Trattamento economico dei dipendenti regionali

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 4 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo relativo al rinnovo contrattuale per i dipendenti regionali per il triennio 1979-81, al personale regionale è corrisposto per l'anno 1979 l'importo lordo annuo di L. 120.000 in proporzione al servizio prestato nell'anno stesso.

Dal 1° gennaio 1980 sono corrisposti ai dipendenti regionali gli assegni mensili lordi fissi, ricorrenti e pensionabili indicati per ciascun livello funzionale nell'allegata tabella *A*.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano al personale regionale il quale, in relazione alle disposizioni applicabili nell'ente o amministrazione di provenienza, abbia usufruito dei benefici economici previsti da accordi nazionali relativi anche agli anni 1979 e 1980, salvo quanto sarà stabilito al riguardo nella legge regionale di recepimento del contratto nazionale per i dipendenti regionali relativo al triennio 1979-81.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 1.700.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal cap. 9000: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e corrispondente aumento dei seguenti capitoli:

0020: « Trattamento economico per il personale addetto al consiglio regionale » con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa;

0200: « Stipendi, assegni e contributi per il personale della giunta, C.R.F.P. e CO.RE.CO. » con lo stanziamento di lire 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per i futuri esercizi finanziari si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio relativi alle retribuzioni del personale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 29 maggio 1980

MAGLIOTTO

TABELLA *A*

Assegni mensili lordi fissi e ricorrenti da corrispondere dal 1° gennaio 1980

Livello	Importo
1	45.000
2	45.000
3	50.000
4	50.000
5	55.000
6	55.000
7	65.000
8	95.000

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 29.
Inquadramento nei ruoli della Regione del personale dei consorzi per l'istruzione tecnica, dell'ente autonomo del monte di Portofino, del centro avicolo di Bologna e del consorzio per la tutela della pesca in Liguria.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 4 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Inquadramento del personale

Il personale dei consorzi per l'istruzione tecnica, dell'ente autonomo del Monte di Portofino, del centro avicolo di Bologna e del consorzio per la tutela della pesca in Liguria, già soppressi, è definitivamente assegnato alla Regione ed inquadrato nel ruolo regionale secondo quanto stabilito dall'art. 2 della presente legge.

Art. 2.
Decorrenza e modalità dell'inquadramento

Il personale di cui all'art. 1 della presente legge è inquadrato nel ruolo organico della Regione con decorrenza dal 1° gennaio 1979 o, se successiva, dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, nel livello funzionale corrispondente alla posizione giuridica formalmente rivestita nell'ente di provenienza secondo la allegata tabella *A* di corrispondenza.

Art. 3.
Inquadramento economico

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al giorno precedente la data di decorrenza dell'inquadramento stesso, comprensivo di scatti e classi acquisite e di eventuali assegni personali pensionabili.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto nel livello di inquadramento immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il « maturato *in itinere* » con le modalità indicate all'art. 48 della legge regionale 16 ottobre 1979 n. 34, intendendosi sostituita la data del 30 settembre 1978 con quella del giorno immediatamente precedente a quella da cui decorre l'inquadramento.

Al personale dei consorzi per l'istruzione tecnica, dell'ente autonomo del Monte di Portofino e del centro avicolo di Bologna, vengono corrisposte per l'anno 1978 e dalla data di effettivo inizio delle prestazioni presso la Regione le aggiunzioni senza titolo nell'importo di cui all'art. 48 della predetta legge regionale n. 34/1979 e tali importi vengono considerati nel trattamento economico in godimento di cui al primo comma del presente articolo.

Al personale di cui al comma precedente è corrisposto per l'anno 1978 e dalla data di messa a disposizione, una somma « una tantum » pari alla differenza tra il trattamento economico spettante ai sensi del presente articolo e quanto percepito, ivi comprese le aggiunzioni senza titolo di cui al comma precedente, nello stesso periodo.

Art. 4.

Trattamento previdenziale e di quiescenza

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali dalla data di effettivo inizio delle prestazioni presso la Regione.

La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di quiescenza da parte della C.P.D.E.L., assicura e liquida all'impiegato, a titolo di acconto e con diritto di recupero, un trattamento provvisorio di pensione pari a nove decimi di quello spettante, in base alle norme vigenti.

Ai fini del trattamento di previdenza il personale di cui alla presente legge è iscritto all'I.N.A.D.E.L.

Art. 5.

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge ammontante a lire 50.000.000, di cui L. 15.000.000 per il 1979 e L. 35.000.000 per il 1980, si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli 20 e 200 del bilancio per l'esercizio 1980 che presentano sufficiente disponibilità.

Agli oneri per i futuri esercizi finanziari si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio relativi alle retribuzioni del personale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 29 maggio 1980

MAGLIOTTO

TABELLA *A*

Tabella di corrispondenza personale consorzio istruzione tecnica, ente autonomo di Portofino, consorzio per la pesca in Liguria, centro avicolo di Bologna.

Livello regionale	Livello ente di provenienza
VI	impiegato ex A-2 segretario capo impiegato non di ruolo I categoria
V	segretario principale segretario assistente sociale coadiutore superiore tecnico testista impiegato di concetto impiegato non di ruolo II categoria
IV	applicato segreteria coadiutore principale applicato segreteria non di ruolo capo guardia operaio specializzato impiegato non di ruolo III categoria coadiutore
III	vice capo guardia guardia operaio qualificato

(7071)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802890)